

Identificazione del regime di aiuti da valutare

Il presente Piano di Valutazione si riferisce al regime di aiuto “Contratti di Sviluppo Agroindustriali”, notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, soggetto a valutazione ai sensi dei punti 640 e seguenti degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Descrizione del regime di aiuti

Il regime in argomento prevede un intervento di sostegno alla competitività e alla resilienza della struttura produttiva agroindustriale sul territorio nazionale.

Il regime sarà attuato nell’ambito dell’intervento agevolativo denominato “Contratti di Sviluppo” (CdS), istituito dall’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. Detto strumento, operativo dal 2011, è attualmente disciplinato dal D.M. 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state ridefinite le modalità e i criteri per la delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (valide per il periodo 2014-2020 e successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione che ha trovato attuazione, per quanto qui di interesse, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020).

La gestione dei Contratti di Sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Lo strumento, in linea generale, è volto a favorire l’attrazione di investimenti, anche esteri, e la realizzazione di progetti di sviluppo d’impresa rilevanti (anche dal punto di vista della dimensione finanziaria) per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. I Contratti di Sviluppo operano lungo traiettorie settoriali (i.e. industria, ivi compreso il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, turismo, tutela ambientale) ed è indirizzato verso obiettivi orizzontali di politica industriale (i.e. sostegno agli investimenti, allo sviluppo produttivo e territoriale, alle attività di R&S&I) e di rilevante interesse pubblico al fine di attivare investimenti strategici e innovativi.

Le iniziative agevolabili hanno quindi ad oggetto la realizzazione, anche in forma congiunta tra imprese e mediante il contratto di rete, di: *i*) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli¹; *ii*) programmi di sviluppo per la tutela ambientale; *iii*) programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, entro determinati limiti, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali. Gli investimenti possono includere il finanziamento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali al programma di sviluppo agevolato.

I programmi di sviluppo devono prevedere costi e spese ammissibili di importo superiore a 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora riguardante esclusivamente l’attività di trasformazione commercializzazione di prodotti agricoli. Come detto, il programma di sviluppo può essere presentato da una singola impresa (soggetto proponente) o da più imprese congiuntamente (soggetto proponente

¹ Si tratta di iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento e, eventualmente, progetti di R&S&I connessi e funzionali ai prodotti e servizi finali.

e imprese aderenti), a condizione che i singoli programmi risultino strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti finali.

Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo di cui sopra, i progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L'investimento proposto dalle imprese aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

Nel corso del 2017 le Autorità italiane hanno provveduto a notificare alla Commissione europea uno specifico regime di aiuti basato sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di consentire – nell'ambito del predetto strumento dei Contratti di sviluppo - l'applicazione delle disposizioni di maggior favore in termini di intensità di aiuto ivi contenute. Detti orientamenti, per quanto qui di maggiore interesse, consentivano, infatti, di sostenere la realizzazione di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con una intensità di aiuto del 50% nelle regioni assistite e del 40% nelle restanti regioni del territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione d'impresa.

La Commissione europea, in data 9 giugno 2017, ha quindi approvato il regime di aiuti denominato "*Contratti di sviluppo agroindustriali*" (SA.47694 (2017/N)), poi recepito nell'ambito della disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'introduzione dell'articolo 19-bis "*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*" attuativo del richiamato regime di aiuti "*Contratti di sviluppo agroindustriali*".

L'applicabilità del predetto regime era ancorata al periodo di applicazione dei sottostanti Orientamenti, inizialmente fissato fino al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogato dalla Commissione europea fino al prossimo 31 dicembre 2022 (comunicazione della Commissione europea (2020/C 424/05) dell'8 dicembre 2020).

A partire dal 1° gennaio 2023 il predetto regime SA.47694 (2017/N) ha, pertanto, cessato di produrre i suoi effetti.

Al fine di dare continuità al sostegno del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alla luce della comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 recante i nuovi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, le Autorità italiane hanno predisposto un nuovo regime di aiuti, in linea con le disposizioni recate dai predetti orientamenti e, contestualmente, il presente progetto di Piano di Valutazione.

Il regime è orientato a favorire lo sviluppo e la resilienza del sistema agroindustriale nazionale attraverso lo stimolo e il sostegno alla realizzazione di programmi di investimento produttivi dotati di caratteristiche di strategicità e innovatività, anche al fine di garantire positive ricadute sulla produzione agricola nazionale.

Il regime, in particolare, è volto a stimolare la realizzazione, anche in un'ottica di filiera sovraregionale, di programmi di investimento che siano in grado di determinare un rilevante impatto sul territorio, migliorando l'orientamento al mercato e la competitività delle imprese nel medio

periodo, anche attraverso una propulsione all'innovazione e al progresso tecnologico delle filiere agroindustriali.

In tal senso il regime selezionerà, in particolare, iniziative che siano in grado di perseguire diversi obiettivi strategici connessi:

- all'implementazione dei sistemi di filiera, sia diretta che allargata;
- all'innovazione e allo sviluppo tecnologico;
- alla riduzione dell'impatto ambientale connesso all'attività produttiva e all'uso efficiente delle risorse;
- all'internazionalizzazione delle imprese ovvero al rafforzamento della presenza di operatori esteri sul territorio nazionale.

Indicazioni su valutazioni condotte su regimi simili

La misura di policy in oggetto rientra nel più ampio strumento "Contratti di Sviluppo", disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i. e oggetto di regimi esentati². Il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al rafforzamento del sistema produttivo nazionale, attraverso il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni, in particolare nelle aree meno sviluppate dell'Italia meridionale.

I Contratti di Sviluppo sostengono gli investimenti effettuati da imprese o reti di imprese per i programmi di sviluppo in: i) attività industriali, ii) attività di tutela ambientale e iii) attività turistiche, comprese, entro certi limiti, anche le attività commerciali. I progetti di investimento finanziati possono includere anche le attività di RSI connesse al programma di sviluppo, ad esempio per la ricerca industriale, i progetti sperimentali e l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

Per consentire alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo, relativi al settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, di beneficiare degli aiuti previsti dallo strumento dei contratti di sviluppo nei limiti stabiliti dagli orientamenti, nel 2017 le autorità italiane avevano notificato il regime SA.47694 per i contratti di sviluppo agroindustriali.

A meno delle modifiche introdotte in adempimento agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, lo strumento oggetto del Piano segue

² Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento 651/2014, lo strumento dei Contratti di Sviluppo è stato adeguato alle nuove norme europee con il decreto 9 dicembre 2014, che è stato comunicato come modifica del precedente regime con il riferimento SA 41081.

Relativamente al regime notificato SA 41081, il primo piano di valutazione è stato presentato alla Commissione il 26 maggio 2017 e approvato il 12 ottobre 2017 con la decisione SA.48248 (2017/EV). Il 14 aprile 2021 l'Italia ha presentato la relazione di valutazione finale sul periodo 2015-2020 per il caso SA.48248. Il 28 ottobre 2021 la Commissione ha notificato alle autorità italiane le osservazioni sulla relazione di valutazione finale proposta dal Centro comune di ricerca. L'Italia ha presentato una relazione di valutazione finale modificata l'8 marzo 2022.

Con notifica elettronica del 23 dicembre 2021, l'Italia ha presentato una scheda di informazioni sintetiche relativa alla modifica del regime di aiuto "Contratti di sviluppo". Con la modifica notificata, il bilancio annuo stimato del regime è portato a 528 milioni di EUR e la sua durata è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il 21 aprile 2022 le autorità italiane hanno notificato un piano di valutazione, protocollato dalla Commissione con il numero SA.101250 (2022/EV).

la medesima logica di intervento e gli stessi meccanismi di funzionamento del Contratto di Sviluppo esentato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Relativamente al regime notificato, la misura Contratti di Sviluppo è stata oggetto di esercizi di valutazione volti ad esaminarne l'efficacia dell'intervento, in termini di effetti addizionali diretti e indiretti, anche dal punto di vista territoriale, la presenza di eventuali effetti distorsivi del mercato e, infine, la proporzionalità e l'adeguatezza del regime di aiuto sia in termini di volume di risorse stanziato rispetto al reale fabbisogno di mercato.

Nel dettaglio, nell'ambito di quanto previsto dal Piano SA.48248 (2017/EV), nel marzo 2022 l'Italia ha presentato una relazione di valutazione finale che ha tenuto conto delle osservazioni del Centro Comune di Ricerca (JRC), trasmesse in sede di verifica della prima versione del report finale di valutazione. Sulla base del medesimo approccio metodologico e delle medesime raccomandazioni del JRC, nell'ambito del piano di valutazione del regime subentrato SA.101250 (2021/X), entro giugno 2023 l'Italia invierà un nuovo report finale di valutazione che potrà consolidare ulteriormente le stime econometriche sulla base di un più ampio database di imprese agevolate.

Nell'ambito del Report finale di valutazione³, le analisi empiriche, sulla base di un approccio complessivo guidato dalla Teoria del Cambiamento, hanno integrato elaborazioni descrittive a più sofisticate stime econometriche controfattuali. Per quanto riguarda gli effetti sulle imprese sono state utilizzate tecniche di matching per il confronto tra agevolate e non, seguendo gli approcci più recenti in letteratura. Inoltre, si è affiancato alla stima DiD uno stimatore Matching-DiD (MDID) per tenere conto di eventuali effetti di selezione non osservabili e, nell'analisi di robustezza, gli stimatori IPW (*Inverse Probability Weighting*).

Per quanto riguarda gli effetti sui territori, si è sfruttato il più possibile non solo la dimensione spaziale ma anche quella temporale, aumentando per questa via il numero di osservazioni e la solidità degli effetti riscontrati. Per stimare gli effetti dei CdS a livello territoriale, infatti, si è adottato l'approccio valutativo proposto da Imai et al. (2022)⁴ che raffina e integra la metodologia Matching-DiD.

Per l'approfondimento sugli esiti nel settore turistico, gli effetti sono stati stimati con metodologia controfattuale, utilizzando il *Synthetic Control* con un sistema di ponderazione definito tramite il *Trajectory Balancing*.

Per gli aspetti connessi all'adeguatezza e proporzionalità dell'intervento, sono stati considerati sia i risultati di interviste alle imprese e a testimoni privilegiati che stime econometriche delle funzioni dose-risposta basate sulla metodologia Generalised Propensity Score (GPS).

I risultati delle analisi indicano effetti addizionali positivi sugli investimenti, con un incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, e sull'occupazione anche riferita agli addetti dedicati alle attività di R&S. Inoltre, sono emersi effetti positivi, ancorché modesti e non statisticamente significativi (anche a causa della limitata numerosità dei casi), sulla profittabilità e sull'accesso al credito.

Relativamente alle stime territoriali, le stime evidenziano un impatto significativo sui territori, con un effetto addizionale di incremento medio annuo degli occupati tra il +0,5% e il +0,7%.

Per quanto riguarda gli interventi nel Turismo, le stime indicano un effetto positivo sia in termini di offerta turistica che di occupati nel settore.

A fronte di alcune limitazioni imputabili alla limitata numerosità dei progetti conclusi e allo scarso arco temporale successivo alla realizzazione degli investimenti, per consolidare il quadro dei risultati,

³ https://www.ponic.gov.it/sites/PON/file/Report_Contratti_di_Sviluppo

⁴ Imai, K., Kim, I. S., & Wang, E. (2022). *Matching methods for causal inference with time-series cross-section data*. American Journal of Political Science.

anche sulla base di quanto suggerito dal JRC, il report di valutazione che sarà trasmesso entro giugno 2023 (SA.101250 - 2022/EV) conterrà un aggiornamento delle stime sulla base di un campione di dati più ampio, che consentirà di sfruttare maggiormente la dimensione panel del dataset.

La possibilità di disporre di un panel completo di dati, infatti, amplia le possibilità e i modelli utilizzabili per l'analisi delle imprese. Nel dettaglio, saranno utilizzati metodi recentemente elaborati (Imai et al. 2022) per panel "staggered", che considerano generalmente sia il matching pre-trattamento tra il campione dei trattati e dei non trattati basato su varie tecniche, sia un'analisi diff-in-diff che tenga conto delle diversità temporali nell'attivazione degli incentivi fra le varie imprese, e quindi sfrutti l'utilizzo scaglionato degli aiuti.

Quesiti valutativi, approccio metodologico e tempistiche della valutazione

Al fine di massimizzare l'efficacia dell'attività valutativa e di ottimizzare gli oneri amministrativi a carico dello Stato, considerato che il regime in oggetto rientra nel più ampio intervento "Contratti di Sviluppo", disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i. e oggetto di regimi esentati ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a) del regolamento (UE) 651/2014, **si propone di seguire il medesimo approccio metodologico seguito nel Piano di Valutazione approvato per il regime esentato SA.101250 (2021/X)⁵, descritto nel paragrafo precedente e riportato in appendice al presente documento.**

Come segnalato in precedenza, infatti, il suddetto Piano presenta un approccio metodologico consolidato e adeguato alle caratteristiche dell'intervento, anche sulla base delle osservazioni trasmesse dal Centro Comune di Ricerca in sede di assessment del precedente report finale di valutazione SA.48248 (2017/EV).

In sintesi, quindi, per il regime in oggetto si propone di applicare il Piano di Valutazione del regime **SA.101250 (2021/X)**, ad integrazione del quale lo Stato italiano si impegna a trasmettere:

- un **report intermedio** della valutazione **entro il 30 giugno 2023**. Il documento sarà rappresentato dal report finale di valutazione del Piano SA.101250 (2021/X), integrato da un paragrafo dedicato al regime "Contratti di sviluppo agroindustriali". Il paragrafo conterrà i risultati di una stima econometrica condotta sui Contratti di Sviluppo conclusi e riferiti sia al regime esentato ai sensi del GBER che al regime notificato ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, per il quale sarà utilizzata una dummy ad hoc per evidenziare eventuali effetti specifici attribuibili ai Contratti di sviluppo agroindustriali.
- Un **report finale di valutazione** sull'impatto del regime **entro il 31 marzo 2029** (9 mesi prima della fine)

⁵ Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento 651/2014, lo strumento dei Contratti di Sviluppo è stato adeguato alle nuove norme europee con il decreto 9 dicembre 2014, che è stato comunicato come modifica del precedente regime con il riferimento SA 41081.

Relativamente al regime notificato SA 41081, il primo piano di valutazione è stato presentato alla Commissione il 26 maggio 2017 e approvato il 12 ottobre 2017 con la decisione SA.48248 (2017/EV). Il 14 aprile 2021 l'Italia ha presentato la relazione di valutazione finale sul periodo 2015-2020 per il caso SA.48248. Il 28 ottobre 2021 la Commissione ha notificato alle autorità italiane le osservazioni sulla relazione di valutazione finale proposta dal Centro comune di ricerca. L'Italia ha presentato una relazione di valutazione finale modificata l'8 marzo 2022.

Con notifica elettronica del 23 dicembre 2021, l'Italia ha presentato una scheda di informazioni sintetiche relativa alla modifica del regime di aiuto "Contratti di sviluppo". Con la modifica notificata, il bilancio annuo stimato del regime è portato a 528 milioni di EUR e la sua durata è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il 21 aprile 2022 le autorità italiane hanno notificato un piano di valutazione, protocollato dalla Commissione con il numero SA.101250 (2022/EV).

Anche sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del regime esentato dei Contratti di Sviluppo (SA.48248 - 2017/EV e SA.101250 - 2022/EV), la pianificazione delle attività deve tener conto dei possibili limiti attribuibili alla limitata numerosità dei progetti da analizzare. Inoltre, è presumibile ipotizzare che gli effetti degli interventi sulle grandezze obiettivo si possano manifestare in un arco temporale di medio periodo.

Per questi motivi, si prevede che le stime econometriche sulle imprese beneficiarie del regime in oggetto potranno essere realizzate soltanto nella fase conclusiva di operatività del regime. Nel dettaglio, si prevede che nel report finale di valutazione potranno essere realizzate stime econometriche riferite ai progetti che risulteranno conclusi al 31/12/2026, in modo tale da poter verificare gli effetti ad almeno un anno dalla chiusura dell'investimento sulla base degli indicatori ricavati dai bilanci dell'esercizio 2027 (bilanci che risulterebbero accessibili al valutatore non prima dei mesi finali del 2028).

Per i dettagli sull'approccio metodologico, sui quesiti della valutazione e sugli indicatori di risultato, si rimanda al Piano di Valutazione in appendice (**SA.101250 - 2021/X**) che integra le analisi e gli impegni valutativi descritti nelle precedenti pagine.

Pubblicità e consultazione

I risultati della valutazione del regime di aiuto saranno resi pubblici sui seguenti siti web istituzionali di riferimento:

- Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-27 (Autorità di Gestione DGIAI MIMIT).
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ulteriori forme di pubblicazione potranno essere previste, nella forma di contributi specifici sulle risultanze dell'esercizio valutativo inseriti all'interno di pubblicazioni periodiche a cura dell'Agenzia.

Il report finale di valutazione sarà presentato e discusso in un evento con gli stakeholder.

APPENDICE – PIANO DI VALUTAZIONE

Piano di valutazione consolidato

**che integra il Piano di valutazione del regime SA.48248 (2017/EV) con
le nuove analisi previste per il regime SA.101250 (2022/EV)**

Dicembre 2022

INDICE

1. PREMESSA.....	1
1.1. Il collegamento al precedente piano di valutazione	1
1.2. Descrizione del regime di aiuti	2
2. OBIETTIVI E NOVITÀ PRESENTI NEL NUOVO PIANO DI VALUTAZIONE.....	5
2.1. Ampliamento della base dati.....	5
2.2. Affinamento dei metodi di valutazione sulla base del nuovo dataset.....	6
2.3. Analisi degli effetti della pandemia nelle opinioni degli imprenditori.....	8
3. ANALISI DEI RISCHI E VERIFICA DELLE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PIANO DI VALUTAZIONE.....	10
3.1. Considerazioni generali.....	10
3.2. Prove di robustezza delle metodologie utilizzate	10
3.3. Prove di robustezza dei risultati	11
3.4. Analisi e controllo dei dati utilizzati	11
4 CALENDARIO, VALUTATORE E PUBBLICITA’	12
4.1 Calendario proposto per la valutazione.....	12
4.2 Organismo incaricato della valutazione.....	12
4.3 Pubblicità	12
BIBLIOGRAFIA	13
APPENDICE- PIANO DI VALUTAZIONE SA.48248 (2017/EV).....	14

1. PREMESSA

Il presente Piano di valutazione consolidato integra il Piano di valutazione già approvato del SA.48248 (2017/EV), le nuove analisi previste per SA.101250 (2022/EV) e la descrizione del modo con il quale la relazione finale di valutazione terrà conto delle osservazioni del Centro comune di ricerca alla relazione di valutazione finale del SA.48248 (2017/EV).

1.1. IL COLLEGAMENTO AL PRECEDENTE PIANO DI VALUTAZIONE

Con la notifica del 23 dicembre 2021, l'Italia ha presentato una scheda di informazioni sintetiche relativa alla modifica del regime di aiuto "Contratti di sviluppo" regime SA.41081 (2015/X), ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Con la modifica notificata, SA.101250 (2021/X), il bilancio annuo stimato del regime è stato portato a 528 milioni di EUR e la sua durata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.

Come previsto all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento generale di esenzione per categoria, al fine di consentire l'applicazione del regime oltre i 6 mesi dalla sua entrata in vigore, il 21 aprile 2022 è stato notificato un piano di valutazione, protocollato dalla Commissione con il numero SA.101250 (2022/EV).

Il primo piano di valutazione del regime è stato presentato alla Commissione il 26 maggio 2017 e approvato il 12 ottobre 2017 con la decisione SA.48248 (2017/EV). Il 14 aprile 2021 l'Italia ha presentato la relazione di valutazione finale sul periodo 2015-2020 per il caso SA.48248. Il 28 ottobre 2021 la Commissione ha notificato alle autorità italiane le osservazioni sulla relazione di valutazione finale proposta dal Centro comune di ricerca. L'Italia ha presentato una relazione di valutazione finale modificata l'8 marzo 2022.

Considerati gli elementi di continuità della misura di aiuto Contratti di Sviluppo, riferibili sia alle finalità che al contesto in cui esso opera, considerata inoltre l'adeguatezza del precedente Piano di Valutazione SA.48248 e gli elementi riconducibili alla relazione di valutazione, che ha evidenziato effetti positivi della misura Contratti di Sviluppo e l'assenza di significativi effetti distorsivi ad essa imputabili, con la Decisione C(2022) 4317 final del 28.6.22 la Commissione ha evidenziato che le autorità italiane presenteranno un piano di valutazione consolidato entro il 31 dicembre 2022.

È richiesto, inoltre, che il piano di valutazione consolidato integri il piano di valutazione già approvato del SA.48248 (2017/EV), le nuove analisi proposte per SA.101250 (2022/EV) e analizzi il modo in cui le osservazioni del Centro comune di ricerca sulla relazione di valutazione finale del SA.48248 (2017/EV) potranno essere rispecchiate nella relazione di valutazione finale del SA.101250 (2022/EV).

Con la medesima decisione la Commissione ha stabilito che il regolamento generale di esenzione per categoria continui ad applicarsi al regime di aiuti fino al 31 dicembre 2023, e quindi per un periodo superiore ai primi sei mesi successivi alla prima applicazione del regime in questione.

Il presente documento risponde quindi all'impegno delle autorità italiane a presentare un piano di valutazione consolidato entro il 31 dicembre 2022, integrando il piano di valutazione già approvato SA.48248 (2017/EV) e riportato in appendice al documento.

Il nuovo piano non descrive nuovamente gli elementi di contesto e di approccio valutativo del piano già approvato, i quali, quindi, si intendono comunque integralmente confermati. Risultano confermati anche i risultati già presentati nella relazione di valutazione finale del regime presentata alla Commissione nella quale sono stati evidenziati i positivi effetti dello strumento agevolativo "Contratti di Sviluppo" sulla

capacità di generare investimenti, occupazione e innovazione sul territorio e, rispetto al quale, non sono stati rilevati significativi effetti distorsivi della concorrenza e sugli scambi.

Il presente piano è stato concepito pertanto come addendum al precedente piano di valutazione e redatto, quindi, in continuità con esso, al fine di consolidare i risultati emersi in precedenza. Il nuovo piano terrà conto del precedente, considerando acquisito il contesto della valutazione, la descrizione analitica dello strumento, gli approfondimenti sulla R&S e sul settore turistico.

Il documento, dopo la presente premessa, in cui vengono sommariamente riepilogate le caratteristiche della misura “Contratti di Sviluppo”, specifica nel secondo capitolo le nuove analisi proposte per il nuovo regime SA.101250 (2022/EV), così come riportate nella sezione 2.5 della suddetta decisione della Commissione C(2022) 4317. In tale capitolo gli elementi di novità dell’analisi riguardano principalmente un periodo di rilevazione più esteso, quindi con una valutazione degli effetti diretti e indiretti della misura su un campione più ampio di imprese beneficiarie e con un affinamento dei metodi econometrici. Inoltre, verrà condotto uno studio sugli effetti della pandemia di COVID-19 sui beneficiari del regime.

Nel terzo ed ultimo capitolo viene invece rappresentata una serie supplementare di verifiche di robustezza e di analisi dei dati, sulla base delle osservazioni formulate dall’istituto JRC al precedente Report di valutazione del regime di aiuto. In tale ambito, quindi, vengono analizzate le modalità in cui le osservazioni del Centro comune di ricerca sulla relazione di valutazione finale del precedente regime SA.48248 (2017/EV) potranno essere rispecchiate nella relazione finale di valutazione complessiva .

1.2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

Il regime SA 101250 prevede, in continuità con il precedente, un intervento di sostegno e di stimolo alla produttività, al capitale umano e alle infrastrutture sul territorio nazionale, con particolare, riguardo alle Regioni meno sviluppate. Il regime è attuato mediante l’intervento agevolativo denominato “Contratti di Sviluppo” (CdS), istituito dall’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa. L’intervento, anche rispetto a quanto descritto nel primo Piano di Valutazione approvato, non ha subito sostanziali modifiche nel periodo. Le limitate innovazioni apportate, i cui effetti saranno comunque fuori dal campo di analisi della relazione di valutazione consolidata, sono state principalmente indirizzate ad un miglioramento del processo di selezione dei programmi di rilevanti dimensioni, alla semplificazione delle procedure valutative, alla riduzione dei tempi di attraversamento e ad un abbassamento delle soglie di accesso per la presentazione dei programmi turistici con specifici requisiti¹.

¹ Con il decreto 13 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.40 del 17.02.2021 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/17/40/sg/pdf> sono introdotte alcune novità volte a consentire una più efficace ed efficiente selezione dei programmi di investimento di rilevanti dimensioni, intervenendo principalmente, sui requisiti di base richiesti per la loro approvazione. Sono state, inoltre, introdotte alcune misure di semplificazione delle ordinarie procedure di valutazione delle istanze di accesso allo strumento agevolativo e di gestione dei programmi di sviluppo agevolati, volte a ridurre i tempi di attraversamento.

Con il successivo decreto ministeriale 2 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.15 del 20.01.2022 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/20/15/sg/pdf> sono state introdotte ulteriori modifiche concernenti, i criteri di selezione delle iniziative e la semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzate soprattutto a:

- introdurre nuovi requisiti di accesso per le istanze ordinarie di Contratto, maggiormente in linea con le attuali traiettorie di sviluppo definite per il sistema Paese ed in grado di indirizzare il sostegno pubblico, anche in via ordinaria, verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale;
- rendere ulteriormente selettivo il ricorso alla procedura fast track prevista per gli Accordi di sviluppo con la conseguente abolizione delle procedure relative agli Accordi di programma.

Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf> al fine di ridurre il divario socioeconomico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la

Il regime rimane finalizzato al rafforzamento della struttura produttiva del Paese al fine di favorire l'attrazione degli investimenti dall'estero e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa di rilevante dimensione².

Lo strumento si conferma operativo nei medesimi settori economici finanziando iniziative di tipo industriale e turistico o finalizzate a specifici obiettivi di tutela ambientale. Inoltre, la misura continua ad essere indirizzata anche verso obiettivi orizzontali di politica industriale (dal sostegno agli investimenti innovativi, al rafforzamento delle filiere, dallo sviluppo produttivo e territoriale, alle attività di R&S&I) e di rilevante interesse pubblico al fine di attivare investimenti strategici e innovativi in grado di abilitare un aumento di occupazione e l'attrazione di investimenti dall'estero.

In merito alla tutela ambientale il regime mira a migliorare la sostenibilità e l'efficienza delle risorse, ad esempio, innalzando il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, al di là o in anticipo rispetto alle norme dell'Unione europea, promuovendo una maggiore efficienza energetica e il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Le iniziative agevolabili hanno ad oggetto la realizzazione, anche in forma congiunta tra imprese e mediante il contratto di rete, di: i) programmi di sviluppo industriale e di trasformazione di prodotti agricoli; ii) programmi di sviluppo per la tutela ambientale; iii) programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, entro determinati limiti, anche programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali e di ospitalità connesso anche al settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

Lo strumento continua a caratterizzarsi, inoltre, come un modello di tipo bottom-up caratterizzato, da un approccio negoziale tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati con la finalità di concordare il finanziamento di progetti di investimento pensati in maniera concertata con le imprese.

Le procedure negoziali di concessione delle agevolazioni consentono al regime di adattare il complesso delle agevolazioni alle esigenze peculiari dell'investimento. Gli aiuti previsti si confermano nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: i) finanziamento agevolato; ii) contributo in conto interessi; iii) contributo in conto impianti; iv) contributo diretto alla spesa

Nelle zone assistite, il sostegno pubblico agli investimenti a favore di imprese di tutte le dimensioni è sempre concesso alle condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria. Nelle zone non assistite, il sostegno pubblico si limita alle PMI ai sensi dell'articolo 17 del regolamento generale di esenzione per categoria, o a tutte le imprese attraverso il Regime *de minimis*³. Gli aiuti per i progetti di RSI e di tutela ambientale sono disponibili per tutti i tipi di imprese, alle condizioni di cui agli articoli 25, 29, 36, 37, 38, 40 e 47 del regolamento generale di esenzione per categoria. Nel 2021, periodo fuori quindi dal campo di analisi della valutazione consolidata, la Commissione ha autorizzato per i Contratti di sviluppo il regime di aiuto a valere sulle sezioni 3.1 3.6 3.7 e 3.8 del Quadro temporaneo

crescita della catena economica e l'integrazione settoriale sono state ridotte da 20 milioni di € a 7,5 milioni di € le soglie di accesso allo strumento per i programmi di investimento turistici che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese, o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Inoltre, è stata prevista la possibilità di accompagnare i programmi riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività.

² L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. Il programma del soggetto proponente deve, inoltre, presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale e tutela ambientale. Soglie inferiori sono previste per i programmi di trasformazione di prodotti agricoli e turistici. Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti non possono essere inferiori a 1,5 milioni di euro.

³ Regolamento n. 1407/2013³: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

relativo all'emergenza Covid⁴, mentre nel 2022, allo strumento è stato esteso anche il regime d'aiuto a valere sulla sezione 3.13 dello stesso Quadro temporaneo⁵.

La gestione dei Contratti di sviluppo rimane affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero delle imprese e il *Made in Italy*, già Ministero dello Sviluppo Economico.

⁴ Con Decisione n. SA.62576 (2021/N), la Commissione ha autorizzato per i Contratti di sviluppo il regime di aiuto di 800 milioni di euro a valere sulle sezioni 3.1 3.6 3.7 e 3.8 del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo).

⁵ Con decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del 20 giugno 2022, è stato approvato, a valere sulla sezione 3.13 del Quadro temporaneo, il regime di aiuti "Investimenti in favore di una ripresa sostenibile" (SA.102702 (2022/N)) applicabile ai Contratti di sviluppo.

2. OBIETTIVI E NOVITÀ PRESENTI NEL NUOVO PIANO DI VALUTAZIONE

2.1 AMPLIAMENTO DELLA BASE DATI

2.1.1 Estensione del nuovo dataset

Il precedente Rapporto di valutazione, iniziato nel 2018, si era basato sulla costruzione di un dataset delle imprese agevolate e non agevolate che faceva riferimento al periodo 2011-2019. Nella lettera relativa al giudizio di qualità sul tale Rapporto la Commissione ne rilevava alcuni limiti, relativi principalmente alla ridotta dimensione del campione di imprese utilizzato. Questo problema veniva sollevato in più punti anche nel Rapporto, dove si notava che il campione limitato aveva vari effetti, tra cui una minore precisione delle stime. Questo aspetto non era purtroppo risolvibile al tempo del Rapporto: infatti erano molti i progetti iniziati da poco e non conclusi, quindi non utilizzabili per l'analisi. Questo si assommava alla mancanza dei dati di bilancio per alcune imprese in vari anni.

Inoltre, per rafforzare i risultati e valutarne la robustezza, nella stessa lettera la Commissione suggeriva alcune proposte, in molti casi particolarmente innovative. Alcune di esse richiedono comunque un ampliamento del campione di dati. Un esempio è rappresentato dal suggerimento di sfruttare maggiormente la dimensione panel del dataset. In realtà, soprattutto per la mancata completezza in tutti gli anni dei dati di bilancio per alcune imprese, l'uso di questo approccio nel Rapporto avrebbe portato ad una ulteriore riduzione del campione relativo all'analisi a livello d'impresa, già limitato.

In seguito, con lettera del 22 aprile 2022, le Autorità italiane hanno concordato di integrare il Piano di Valutazione per il regime in favore dei grandi progetti di investimento "Contratti di Sviluppo" (SA.101250), adeguando le metodologie e le analisi al fine di tener conto delle osservazioni formulate dall'istituto JRC al Report di valutazione del regime, estendendo il perimetro di analisi con una integrazione della base dati agli anni successivi rispetto al periodo già oggetto di valutazione.

L'analisi valutativa richiede di integrare le informazioni provenienti da molteplici banche dati (camere di commercio, Istat, dati di bilancio per le società di capitale), al fine di acquisire le informazioni necessarie relative:

- a) ai beneficiari (identificazione e dimensione dell'impresa, forma giuridica, settore di attività, ubicazione);
- b) ai progetti di investimento (costi complessivi, costi ammissibili, tempistica per la realizzazione del progetto e tipologia del progetto);
- c) ai dati di bilancio delle imprese beneficiarie e non beneficiarie;
- d) ai comuni interessati dai programmi di sviluppo (estensione, numero di abitanti, livello di disoccupazione, numero di imprese ecc.)

L'obiettivo del nuovo Piano di valutazione riguarda l'allargamento del dataset a tutte le imprese che appartengono a contratti di sviluppo stipulati nel periodo 2011-2021 e che hanno finito l'investimento. Di queste, si presume di utilizzare nel dataset solo le imprese che hanno completato l'investimento entro fine 2019, per avere almeno un anno di osservazione post-investimento. Queste informazioni sono depositate nelle banche dati amministrative di Invitalia.

Il passo successivo, una volta identificate le imprese agevolate e il gruppo di controllo di imprese non agevolate, sarà effettuare il matching con un archivio di dati di bilancio (AIDA). Il matching è un'operazione complessa, per i vari cambiamenti societari e anche per la frammentarietà in alcuni casi

delle informazioni. Il fine è di ottenere un panel bilanciato annuale, di tipo “*staggered*”, dove le imprese “trattate” ricevono l’agevolazione in anni diversi.

2.1.2. *Le differenze con il precedente dataset*

Il nuovo dataset verrà confrontato con la precedente banca dati, allo scopo di verificarne la correttezza ma anche di valutarne il guadagno in termini di nuova informazione. Verranno quindi riportate le differenze nella composizione geografica, settoriale e dimensionale. Si valuterà, inoltre, la copertura in termini di investimenti e benefici erogati.

Una differenza importante è che nella precedente analisi, per conservare il numero massimo di imprese anche in presenza di dati mancanti, si era costruito un dataset con solo un anno iniziale pre-trattamento (2011) e uno finale post-trattamento (2018). Il nuovo dataset che si vuole costruire consiste in un panel annuale bilanciato delle imprese agevolate e non dal 2011 al 2020. Questo ha diverse implicazioni per l’analisi econometrica che verranno discusse più avanti.

2.1.3 *Indicatori costruiti sulla base del dataset*

Di seguito si riporta il set di indicatori che si prevede inserire nel nuovo dataset, archivi permettendo, e le domande di valutazione a cui dovrebbero rispondere. Tale set corrisponde in larga massima a quello del precedente Rapporto, per le parti aggiornabili.

Domanda di valutazione	Effetto generato	Indicatori di risultato
La politica ha prodotto effetti addizionali sulla dotazione di asset materiali e immateriali delle imprese?	<i>Impatto diretto</i>	Variazione assoluta e percentuale ammontare immobilizzazioni materiali e immateriali
La politica ha migliorato l’efficienza produttiva delle imprese?	<i>Impatto diretto</i>	Variazione percentuale Produttività calcolata come fatturato per addetto e valore aggiunto per addetto
La politica ha generato occupazione addizionale?	<i>Impatto diretto</i>	Variazione del numero di addetti
La politica ha prodotto effetti territoriali addizionali a livello di sistema locale del lavoro?	<i>Impatto indiretto sul territorio</i>	Variazione per SLL: numero e tasso crescita degli occupati totali e manifatturieri; variazione del Tasso di occupazione e disoccupazione.
La politica ha generato effetti sulla performance aziendale? In che misura?	<i>Impatto indiretto sulle imprese</i>	Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Return on Investment (ROI) VA /Fatturato
La politica ha modificato la capacità di accesso al credito delle imprese?	<i>Impatto indiretto sulle imprese</i>	Tasso di interesse medio applicato sul debito; Debt/Equity ratio

2.2. AFFINAMENTO DEI METODI DI VALUTAZIONE SULLA BASE DEL NUOVO DATASET

La possibilità di disporre di un panel completo di dati amplia le possibilità e i modelli utilizzabili per l’analisi delle imprese. Si propone quindi un aggiornamento dei metodi impiegati per la valutazione rispetto al precedente Rapporto. Questo anche al fine di tener conto delle osservazioni formulate dall’istituto JRC al Report di valutazione del regime.

2.2.1 *La costruzione e l’uso di un panel bilanciato*

Il nuovo dataset consisterà in un panel bilanciato dal 2011 al 2020. Non è detto, d’altronde, che tutte le informazioni necessarie saranno disponibili per tutte le imprese e per tutti gli anni. Allo scopo di mantenere il più elevato possibile il numero delle imprese agevolate nel campione utilizzato per l’analisi

di valutazione, sarà probabilmente necessario, in un numero limitato di casi, procedere a delle imputazioni dei dati di bilancio, nel caso ci siano dati mancanti in qualche anno. Le procedure di imputazione verranno descritte dettagliatamente nel nuovo Rapporto. Il dataset panel comprende le variabili di *outcome*, descritte nel precedente paragrafo, e una serie di covariate utili per condizionare l'analisi, come nel precedente Rapporto.

Questo panel sarà di tipo “*staggered*”, ovvero l'incentivo potrà avvenire in tempi diversi, e un'impresa che riceve l'incentivo sarà considerata “trattata” fino alla fine del trattamento. Questo fa sì che, come campione di controllo, possiamo utilizzare sia le imprese “non trattate”, sia quelle che ricevono l'incentivo ma in anni successivi. La possibilità di un panel “*staggered*” permette l'utilizzo di modelli di valutazione più innovativi, con diverse strategie di valutazione.

2.2.2. *La strategia di valutazione*

Come segnalato, la disponibilità di un dataset più ampio e sotto forma di panel permette di poter identificare l'impatto causale generato dal Regime oggetto del presente PdV con un metodo statistico-econometrico che abbia maggiore validità interna rispetto a quanto presentato nel precedente Rapporto e che si muova nella direzione proposta dalle osservazioni formulate dall'istituto JRC al Report di valutazione del regime di aiuto. In queste osservazioni si richiede, tra l'altro, di costruire e utilizzare un panel, proponendo uno stimatore per dati panel del tipo *two-way fixed effects*. Per questo rapporto si propone di utilizzare i metodi recentemente elaborati per panel “*staggered*”, che considerano generalmente sia il matching pre-trattamento tra il campione dei trattati e dei non trattati basato su varie tecniche, sia un'analisi diff-in-diff che tenga conto delle diversità temporali nell'attivazione degli incentivi fra le varie imprese, e quindi sfrutti l'utilizzo scaglionato degli aiuti. Per quanto riguarda le limitazioni relative all'utilizzo dello stimatore *two-way fixed effects* (TWFE) si rimanda al punto 3.1.

Tra gli stimatori recentemente proposti in letteratura, abbiamo selezionato lo stimatore non-parametrico di Imai et al. (2022) per l'analisi principale. Questo metodo basa la sua strategia di identificazione su quattro fasi:

- i) Nel primo passaggio ciascuna impresa trattata viene gemellata in modo esatto con le imprese non trattate appartenenti allo stesso settore ATECO 2-digit ed aventi la stessa ripartizione geografica (Nord; Centro; Sud).
- ii) Nel passaggio seguente, è utilizzato il matching basato sulla metrica di *Mahalanobis* al fine di dare un peso maggiore alle imprese non sussidiate più simili a quelle sussidiate in base a delle covariate appositamente selezionate. Questi primi due passaggi consentono di identificare il gruppo di controllo più idoneo all'eliminazione tutti i possibili *confounders* osservabili e *time variant* che possono, in via diretta o indiretta, incidere sull'effetto prodotto dal regime. La procedura di matching così definita mira, quindi, a limitare le differenze esistenti tra i due gruppi messi a confronto. In tale fase, si procede identificando due possibili strategie a disposizione del valutatore. La strategia mira a identificare il campione di controllo associando all'impresa beneficiaria, l'impresa non beneficiaria con caratteristiche contabili e socio-economiche più simile (ROE, ROI, VA su Fatturato, Debiti verso banche su fatturato, Numero di soci fondatori, Livello di istruzione, Area geografica in cui opera l'azienda, ecc.). Inoltre, viene considerato il percorso pre-trattamento di ciascuna variabile dipendente, in termini di similarità della dinamica e eguaglianza dei tempi di trattamento.
- iii) Nel terzo passaggio, viene stimato il controfattuale di ogni impresa trattata come la media pesata delle imprese non trattate. I pesi utilizzati sono quelli definiti nel passaggio precedente.
- iv) Infine, si applica lo stimatore *difference-in-differences* per stimare l'effetto causale del trattamento per ciascuna impresa trattata e poi viene fatta la media di questi effetti per ricavare l'impatto medio

totale. L'utilizzo dello stimatore *difference-in-differences* permette di sfruttare la dimensione temporale (panel), consentendo di depurare la stima da possibili effetti distorsivi derivanti da variabili non osservabili e costanti nel tempo. L'applicazione della metodologia "differenza nelle differenze" consiste nel misurare, per ogni impresa, la differenza tra l'andamento pre-trattamento e l'andamento post-trattamento sia per il gruppo dei trattati che per quello di controllo. Con tale procedura ci si attende una variazione, post-intervento, per le imprese appartenenti al gruppo dei trattati, in media più ampia rispetto all'eventuale variazione riscontrata per il gruppo di controllo.

Il metodo scelto, essendo non parametrico, è meno soggetto a errori di specificazione. Comunque verranno condotte prove di robustezza utilizzando altri metodi proposti recentemente in letteratura.

2.2.3. La valutazione degli effetti diretti e indiretti usando stimatori appropriati

Come nel precedente rapporto, la metodologia di valutazione che si intende implementare prevede due componenti: la prima mira a verificare l'addizionalità dell'intervento sulle performances delle imprese beneficiarie; la seconda si pone l'obiettivo di verificare gli effetti addizionali generati a livello territoriale nei comuni (o sistemi locali del lavoro) interessati dalle iniziative agevolate.

L'ipotesi alla base di tale scelta risiede nella consapevolezza che il regime, a livello causale, può generare effetti territoriali, *ceteris paribus*, soltanto per il tramite di una addizionalità prodotta sulla performance delle imprese beneficiarie.

Sulla base delle caratteristiche dell'intervento e della strategia di valutazione, per l'individuazione dell'effetto addizionale prodotto dalla politica il presente PdV prevede l'applicazione, nell'ambito degli approcci quasi sperimentali, principalmente tre tecniche controfattuali:

- Il metodo di analisi di dati panel basato sull'indicatore proposto da Imai et al (2021), per imprese e SLL;
- Il metodo di analisi basato su DID-Matching, in modo da confrontare i risultati con quelli del precedente rapporto, per le imprese;
- Il metodo di analisi per l'analisi degli effetti dell'intensità dell'intervento, basandosi su GPS e sui miglioramenti.

Con il nuovo campione e tramite i metodi precedentemente descritti verranno quindi riconsiderati i risultati raggiunti nell'analisi per imprese e per territori. Per le imprese l'accento verrà posto su investimenti, occupazione, fatturato, fatturato per addetto (produttività) e performances aziendali. Questo permette di rispondere con più precisione alle domande di valutazione. Per i territori ci si focalizzerà sugli effetti occupazionali.

Insieme all'analisi basata sulle moderne tecniche su dati panel verranno ripetute per robustezza le analisi con il DID e il *propensity score matching*, come nel primo rapporto.

L'analisi degli effetti sui territori verrà ripetuta con lo stesso metodo adottato nel precedente rapporto ma con un arco temporale più ampio.

Per quanto riguarda l'analisi sull'intensità dell'aiuto si affiancheranno al GPS metodi più innovativi, recentemente proposti in letteratura.

2.3. ANALISI DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA NELLE OPINIONI DEGLI IMPRENDITORI

Come richiesto dalla Commissione, in questo rapporto si raccoglieranno informazioni riguardanti gli effetti della Pandemia sulla realizzazione degli investimenti finanziati dal CdS e su eventuali ritardi dovuti alla pandemia stessa. Non essendo questi dati disponibili in archivi amministrativi, è necessario

svolgere un'analisi diretta presso le imprese agevolate, e quindi raccogliere le opinioni degli imprenditori su questo aspetto.

2.3.1. Caratteristiche dell'indagine di campo

La raccolta di dati da indagine di campo permetterà la creazione di un database specifico sugli effetti del COVID sui contratti di sviluppo, le cui informazioni sono classificate e organizzate anche insieme al data base più generale, in base alle necessità conoscitive dei decisori pubblici e agli obiettivi del processo di valutazione.

L'indagine di campo prevede un percorso di progettazione organizzato nelle seguenti fasi:

- a.** l'individuazione delle tematiche da affrontare coerentemente con le domande di valutazione e identificando le problematiche e i fenomeni di interesse;
- b.** la definizione dell'approccio metodologico da adottare nella selezione dei soggetti presso i quali condurre le indagini (indagini campionarie, interviste a testimoni privilegiati, focus group, ecc.);
- c.** la specificazione dei soggetti presso i quali condurre l'indagine. Le indagini saranno rivolte principalmente ai beneficiari e agli stakeholders;
- d.** la definizione di strumenti di rilevazione (ad esempio i questionari, le tracce di intervista, ecc.) appositamente progettati sulla base della tipologia di attori e del grado di attendibilità da conseguire;
- e.** lo sviluppo della metodologia per l'elaborazione dei dati rilevati.

2.3.2. Modalità di analisi degli effetti

Si presenterà un'analisi descrittiva dei risultati, incrociando con alcune covariate, e si confronterà con i tempi e risultati dell'applicazione dei CdS prima della pandemia.

3. ANALISI DEI RISCHI E VERIFICA DELLE NOVITÀ INTRODOTTE NEL PIANO DI VALUTAZIONE

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

In questo capitolo sono presentate una serie di analisi di robustezza dei risultati ottenuti, che includono le osservazioni del Centro comune di ricerca sulla relazione di valutazione finale del SA.48248 (2017/EV), che saranno incluse nel report di valutazione. In queste osservazioni si richiede, tra l'altro, di costruire e utilizzare un panel, proponendo uno stimatore del tipo *linear two-way fixed effects* (TWFE), cioè uno stimatore che includa sia effetti fissi temporali che per impresa. In realtà la recentissima letteratura su questi temi (si veda per una survey il lavoro *de Chaisemartin e d'Haultfoeuille, 2022b*) ha ampiamente dimostrato come nel caso di *staggered* adoption design (quello relativo al panel che verrà costruito) lo stimatore TWFE abbia le seguenti limitazioni:

- Riesce a tener conto contemporaneamente degli effetti fissi sulle unità e temporali solo se la forma funzionale è correttamente specificata (Imai e Kim, 2021);
- La stima dell'ATT tramite TWFE con *staggered* adoption corrisponde ad una media pesata di effetti causali per ciascun gruppo di trattamento. I pesi non sono proporzionali al numero di trattati e possono addirittura essere negativi in alcuni casi (*de Chaisemartin e d'Haultfoeuille, 2022b*);
- Con *staggered adoption*, TWFE può confrontare unità che passano da essere non trattate a trattate con unità che sono trattate in entrambe i periodi (*Goodman-Bacon, 2021*).

Per tali motivi, verranno utilizzati degli stimatori non soggetti a tali limitazioni. Tra gli stimatori recentemente proposti in letteratura, sarà selezionato, come precedentemente indicato, lo stimatore non-parametrico di Imai et al. (2022) per l'analisi principale. Anche se questo stimatore è adeguato al contesto *staggered*, i risultati verranno verificati tramite congrua batteria di test di validazione rispetto le stime ottenute.

3.2. PROVE DI ROBUSTEZZA DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE

3.2.1. *Replicazione delle analisi basata sull'approccio Difference-in-Differences e Difference-in-Differences Matching*

Questi approcci, che ripetono quanto fatto nel precedente Rapporto, sebbene su un arco temporale più ampio, semplificano il confronto, ma non sfruttano tutta la ricchezza del panel e delle covariate raccolte. Si tratterà quindi principalmente di un'analisi di confronto rispetto allo stimatore principale.

3.2.2. *Replicazione delle analisi utilizzando stimatori alternativi per panel staggered*

Verranno utilizzati i metodi proposti da *de Chaisemartin e D'Haultfoeuille (2022a)* e *Callaway e Sant'Anna (2022)*, di tipo parametrico, per verificare i risultati.

3.2.3. *Replicazione delle analisi utilizzando metodi alternativi di matching, anche modificando il numero di nearest neighbors*

La valutazione prevederà un'analisi di robustezza modificando le tecniche di *matching* e, nel caso del metodo *nearest neighbors*, modificando il numero di imprese da confrontare per ogni impresa trattata.

3.2.4 *Replicazione delle analisi includendo ulteriori controlli a livello aziendale*

Questo tipo di analisi replicherà l'analisi principale su dati *panel* aggiungendo covariate o effetti specifici d'impresa.

3.3. PROVE DI ROBUSTEZZA DEI RISULTATI

3.3.1 *Replicazione delle analisi utilizzando un anno di trattamento fittizio (stime placebo).*

In questo caso sarà utilizzato il panel ma considerando un anno di intervento placebo. Richiesta dal JRC, ci si aspetta che gli effetti siano nulli.

3.4. ANALISI E CONTROLLO DEI DATI UTILIZZATI

3.4.1. *Analisi grafica dell'evoluzione delle variabili dipendenti*

Richiesta dal JRC, consentirà un'analisi visiva dell'andamento delle covariate. Con l'analisi grafica dell'evoluzione pre-trattamento delle variabili dipendenti si verifica l'appropriatezza *della parallel-trends assumption*.

3.4.2. *Analisi della proprietà di bilanciamento nel panel utilizzato*

Richiesta dal JRC, verranno esplicitati i test di validità e controllo per l'analisi DID, Matching e GPS.

4 CALENDARIO, VALUTATORE E PUBBLICITA'

4.1 CALENDARIO PROPOSTO PER LA VALUTAZIONE

I risultati della valutazione complessiva saranno inclusi nella relazione di valutazione finale, che sarà inviata alla Commissione entro il 30 giugno 2023.

Le attività della valutazione saranno realizzate secondo il seguente calendario.

Calendario delle attività di valutazione	
Raccolta dei dati relativi all'operatività 2011-2021 e integrazione con i dati di bilancio	<i>gennaio 2023 – febbraio 2023</i>
Analisi dei dati e stime econometriche	<i>marzo 2023-aprile 2023</i>
Report Finale Draft – Discussione dei risultati con stakeholder ed esperti.	<i>31 maggio 2023</i>
Report Finale - Invio della Relazione finale alla Commissione UE	<i>30 giugno 2023</i>

4.2 ORGANISMO INCARICATO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione sarà effettuata dalla ECOTER, Istituto di Ricerca e Progettazione Economica e Territoriale. L'istituto opera in Italia ed all'estero con comprovata esperienza nella consulenza alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori privati per la formulazione, realizzazione e valutazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo socio-economico dei sistemi territoriali ed urbani. Si tratta dello stesso soggetto che ha realizzato, in qualità di organismo indipendente, la valutazione di SA.48248 (2017/EV).

4.3 PUBBLICITÀ

I risultati della valutazione del regime di aiuto saranno resi pubblici sul sito web dell'agenzia Invitalia, del Programma operativo nazionale (PON Impresa e Competitività) e del Fondo nazionale di sviluppo e coesione (Fondo Sviluppo e Coesione). Ulteriori forme di pubblicazione potranno essere previste, nella forma di contributi specifici sulle risultanze dell'esercizio valutativo inseriti all'interno di pubblicazioni a cura dell'agenzia Invitalia.

È inoltre previsto che i risultati della valutazione siano presentati e discussi nel corso di seminari a cui saranno invitati i portatori di interesse ed esperti.

Le risultanze dell'esercizio valutativo costituiranno un patrimonio di conoscenze utile al disegno di futuri regimi di aiuto. L'agenzia Invitalia comunicherà l'esito della valutazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT – ex MiSE), che ne farà uso per evidenziare potenziali miglioramenti da applicare nell'elaborazione di misure di aiuto analoghe o della prosecuzione del medesimo regime.

I dati raccolti rimarranno a disposizione dell'agenzia Invitalia e del Ministero per futuri studi ed approfondimenti. Tali dati potranno essere messi a disposizione a fronte di richieste da parte di istituzioni accademiche al fine di garantire la replicabilità delle analisi.

BIBLIOGRAFIA

de Chaisemartin, Clément e d'Haultfoeuille, Xavier, (2022a), *Difference-in-Differences Estimators of Intertemporal Treatment Effects*, March 2022. NBER Working Paper No. w29873, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4068043>

de Chaisemartin, Clément e d'Haultfoeuille, Xavier, (2022b), *Two-way fixed effects and differences-in-differences with heterogeneous treatment effects: a survey*, *Econometrics Journal*, <https://doi.org/10.1093/ectj/utac017>

Callaway, Brantly e Sant'Anna, Pedro H.C., (2021). *Difference-in-Differences with multiple time periods*, *Journal of Econometrics*, Elsevier, vol. 225(2), pages 200-230.

Goodman-Bacon, Andrew, (2021), *Difference-in-differences with variation in treatment timing*, *Journal of Econometrics*, Volume 225(2), 2021, Pages 254-277.

Imai, K., Kim, I.S. e Wang, E.H. (2022), *Matching Methods for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data*. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12685>

APPENDICE- PIANO DI VALUTAZIONE SA.48248 (2017/EV)

Scheda di informazioni complementari per la notifica del piano di valutazione del regime di aiuti N. SA 41081, denominato: “Contratti di sviluppo”

Il presente questionario è stato redatto secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 1, par. 2, lett. *a*) del regolamento (UE) 651/2014¹, nel caso dei regimi di aiuti notificati soggetti a una valutazione, come previsto nei relativi orientamenti della Commissione, ed in coerenza con le indicazioni fornite dai servizi della Commissione nella “*Common methodology for State aid evaluation*”².

1. Identificazione del regime di aiuti da valutare

1.1. Titolo del regime di aiuti:

“Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (N. di riferimento del regime: SA 41081).

1.2. Il piano di valutazione riguarda:

Il regime SA 41081 soggetto a valutazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014.

¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

² “*Common methodology for State aid evaluation*” SWD (2014) 179 final del 28.5.2014.

1.3. Riferimento del regime (da compilare a cura della Commissione):

1.4. Indicare, se del caso, le valutazioni ex ante o le valutazioni di impatto per il regime di aiuti e le valutazioni ex post o studi condotti in passato su programmi precedenti il regime di aiuti o su regimi simili. Per ciascuno di tali studi, fornire le seguenti informazioni: a) una breve descrizione degli obiettivi, della metodologia utilizzata, dei risultati e delle conclusioni; b) le difficoltà specifiche di tipo metodologico che le valutazioni e gli studi hanno incontrato, per esempio la disponibilità dei dati pertinenti per la valutazione dell'attuale piano di valutazione. Se del caso, precisare i settori o i temi non contemplati dai precedenti piani di valutazione che dovrebbero essere oggetto dell'attuale valutazione. Fornire in allegato le sintesi di tali valutazioni e studi e, ove disponibili, riportare i link che rimandano ai documenti in questione.

L'allegato n. 1 al presente Piano di Valutazione (PdV) riporta i riferimenti e le descrizioni sintetiche delle analisi e degli studi condotti su regimi simili o relativi a profili di indagine utili ai fini della valutazione del regime in oggetto.

La ricognizione svolta prende in considerazione, in primo luogo, le analisi condotte sui Contratti di Programma di cui all'art. 2, commi 203 e ss., della legge 23 dicembre 1996 n. 662. I Contratti di Programma, infatti, costituiscono, al pari dei Contratti di Sviluppo, uno strumento di negoziazione volto a favorire iniziative di sviluppo in relazione a progetti di rilevanti dimensioni. Gli studi selezionati in questo contesto promuovono analisi di efficacia dell'intervento, interrogandosi sugli effetti addizionali prodotti a livello occupazionale e sulle *performance* delle imprese beneficiarie.

In aggiunta sono stati selezionati altri studi di valutazione in considerazione della possibilità di mutuare i metodi dalle analisi di impatto svolte su interventi che, rispetto al regime, hanno in comune solo una o più finalità. Il regime in oggetto, come sarà diffusamente descritto nelle successive sezioni, infatti, ha la caratteristica di promuovere il perseguimento di molteplici obiettivi: il rafforzamento della struttura produttiva attraverso l'incremento degli investimenti fissi, la promozione del riequilibrio economico-territoriale, l'aumento della spesa in R&S&I, la promozione dell'accesso al credito delle PMI, la promozione della tutela dell'ambiente. In base a tale approccio, con specifico riguardo all'obiettivo del rafforzamento della struttura produttiva, sono stati selezionati alcuni studi sull'intervento agevolativo di cui alla legge 488/92. Tali studi hanno evidenziato gli effetti sulla sopravvivenza delle imprese e, più in generale, gli effetti addizionali sugli investimenti fissi.

In relazione all'obiettivo dell'incremento della spesa in R&S&I e del riequilibrio economico-territoriale, sono stati selezionati gli studi sulla legge 46/82 istitutiva del Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT).

Con riguardo all'obiettivo di facilitare l'accesso al credito, infine, sono richiamati: uno studio sul Fondo di Garanzia per le PMI e uno studio internazionale che analizza gli effetti addizionali generati sull'accesso al credito e sulla produttività delle PMI.

2. Obiettivi del regime di aiuto da valutare

2.1. Fornire: a) la descrizione del regime di aiuti specificando: b) le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare; b) l'individuazione delle categorie di beneficiari, indicando le dimensioni, i settori, l'ubicazione e il numero indicativo.

a) Descrizione del regime di aiuti

Il regime SA 41081 prevede un intervento di sostegno e di stimolo alla produttività, al capitale umano e alle infrastrutture sul territorio nazionale, con particolare, riguardo alle Regioni meno sviluppate³. Il regime è attuato mediante l'intervento agevolativo denominato "Contratti di Sviluppo" (CdS), istituito dall'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa⁴.

L'intervento ha subito nel corso del tempo significative modifiche ed integrazioni⁵ e si pone in linea di continuità con il precedente regime⁶, rispetto al quale le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni sono state adeguate alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento GBER 651/2014.

Il regime mira al rafforzamento della struttura produttiva del Paese favorendo l'attrazione degli investimenti dall'estero e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa di rilevante dimensione⁷.

³ Concorrono al finanziamento del regime le risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività (PON I&C) 2014-2020 per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

⁴ Originariamente, lo strumento è stato introdotto dall'art.43 del d.l. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008). Si trattava, di fatto, di un'evoluzione dei preesistenti *contratti di programma* e dei *contratti di localizzazione*, configurandosi come un nuovo strumento di intervento in favore di grandi progetti strategici. Come per i contratti di programma, lo scopo principale dei CdS è di favorire l'attrazione di investimenti anche esteri e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno. Le novità introdotte con il CdS rispetto al contratto di programma consistevano: in un ampliamento dei settori di intervento, comprendendo il turismo e il commercio oltre al settore industriale; nella possibilità di presentare progetti congiunti tra più imprese; nell'ammissibilità di progetti di sviluppo sperimentale; nella possibilità di agevolare infrastrutture materiali e immateriali. L'attuale disciplina dei CdS è contenuta nel D.M. 9 dicembre 2014 con il quale sono state ridefinite le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014-2020.

⁵ Con il decreto ministeriale 8 novembre 2016 sono state introdotte modifiche procedurali ed attuative del regime. In particolare è stato ridotto il termine per la realizzazione degli investimenti e sono stati ulteriormente ridotti i tempi di approvazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni. E' stata introdotta la possibilità di stipulare Accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali Regioni co-finanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento.

⁶ Il regime (SA 33349 - 11/X) è stato precedentemente comunicato alla Commissione, ai sensi del Regolamento 800/2008, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale di attuazione 24 settembre 2010. Tale regime, valido inizialmente fino al 31 dicembre 2013, è stato poi modificato dal decreto 14 febbraio 2014, che ha riformato lo strumento dei contratti di sviluppo introducendo importanti novità sia per quanto riguarda gli investimenti ammissibili (i.e. modifica degli investimenti minimi, introduzione della nuova forma dei programmi di sviluppo per la tutela ambientale) sia per quanto attiene le procedure di accesso. Tali modifiche sono state comunicate alla Commissione con il regime SA 38731 (2014/X) valido fino al 31 dicembre 2014. Successivamente all'entrata in vigore del Regolamento 651/2014, lo strumento dei contratti di sviluppo è stato poi adeguato alle nuove norme europee con il decreto 9 dicembre 2014, che è stato comunicato come modifica del precedente regime con il riferimento SA 41081.

⁷ L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro. Il programma del soggetto proponente deve, inoltre, presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale e tutela ambientale; non inferiore a 5

Il regime è articolato lungo traiettorie settoriali (i.e. industria, servizi turistici, commercio) ed è indirizzato verso obiettivi orizzontali di politica industriale (i.e. sostegno agli investimenti, allo sviluppo produttivo e territoriale, alle attività di R&S&I) e di rilevante interesse pubblico (i.e. tutela ambientale, sviluppo infrastrutturale) al fine di attivare investimenti strategici e innovativi in grado di abilitare un aumento di occupazione, l'attrazione di investimenti dall'estero e investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0⁸.

Le iniziative agevolabili, infatti, hanno ad oggetto la realizzazione, anche in forma congiunta tra imprese e mediante il contratto di rete⁹, di: i) programmi di sviluppo industriale¹⁰; ii) programmi di sviluppo per la tutela ambientale¹¹; iii) programmi di sviluppo di attività turistiche¹² che possono comprendere, entro determinati limiti, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Gli investimenti possono includere il finanziamento di attività di R&S&I¹³ funzionali al programma di sviluppo agevolato. Le attività agevolabili rientrano nella categoria di: ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione dell'organizzazione e dei processi. A seguito delle modifiche di disciplina introdotte con il Decreto ministeriale 8 novembre 2016, le procedure di concessione delle agevolazioni sono integrate al fine di prevedere un raccordo con le strategie nazionali basate sullo sviluppo delle nuove tecnologie. In questa ottica il regime è diretto anche al sostegno della modernizzazione del tessuto economico-produttiva in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.

I programmi di sviluppo possono, inoltre, essere integrati da investimenti (a carico degli enti interessati)¹⁴ in opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alla realizzazione dei programmi stessi.

Il regime presenta, pertanto, la peculiarità di promuovere il perseguimento di molteplici obiettivi: il consolidamento dell'ecosistema economico-produttivo attraverso il sostegno al rinnovamento degli *asset* fisici, al rafforzamento delle attività imprenditoriali strategiche nelle aree economicamente meno sviluppate del Paese, l'innalzamento della capacità innovativa delle imprese, la facilitazione dell'accesso al credito bancario delle PMI, la promozione della tutela ambientale.

Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale e di attività turistiche il regime prevede la concessione di aiuti anche alle grandi imprese in quanto compatibili con gli orientamenti

milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche. Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti non possono essere inferiori a 1,5 milioni di euro.

⁸ <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40>.

⁹ La disciplina del *Contratto di rete* è prevista dalla Legge 9 aprile 2009 ed s.m.i..

¹⁰ Si tratta di iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento ed, eventualmente, progetti di R&S&I connessi e funzionali ai prodotti e servizi finali.

¹¹ I programmi in questione devono riguardare iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente ed, eventualmente, progetti di R&S&I connessi e funzionali a tale obiettivo orizzontale di politica industriale.

¹² Tali programmi devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento: a) della qualità dell'offerta ricettiva; b) delle attività integrative connesse; c) dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico; d) delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento.

¹³ Rientrano, inoltre, tra i programmi agevolabili i progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla valorizzazione del territorio di interesse.

¹⁴ La realizzazione delle opere di interesse pubblico è a carico esclusivo degli enti pubblici competenti che, in caso di accertata carenza, totale o parziale, delle risorse necessarie allo scopo, possono beneficiare della garanzia tramite le risorse riservate ai contratti di sviluppo.

comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020¹⁵, ovvero per gli aiuti ritenuti compatibili con il mercato dell'Unione Europea in base alle deroghe previste dall'art. 107 del TFUE, par. 3, lett. a) e c), limitatamente ai territori previsti dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale¹⁶; nelle restanti aree del territorio nazionale la concessione delle agevolazioni è riservata allo sviluppo competitivo delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Con la previsione dei programmi di sviluppo per la tutela ambientale, il regime intende agevolare progetti in grado di prevenire o ridurre i danni all'ambiente o alle risorse naturali causato dalle attività produttive, nonché promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali attraverso un risparmio energetico e/o l'impiego di fonti di energia rinnovabili.

Le procedure negoziali di concessione delle agevolazioni consentono al regime di adattare il complesso delle agevolazioni alle esigenze peculiari dell'investimento. Le agevolazioni sono, infatti, concesse attraverso le seguenti forme, anche in combinazione tra loro: i) finanziamento agevolato; ii) contributo in conto interessi; iii) contributo in conto impianti; iv) contributo diretto alla spesa.

La gestione dei contratti di sviluppo è affidata¹⁷ all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

b) le esigenze e i problemi che il regime intende affrontare

Il regime è orientato al perseguimento, in via diretta o indiretta, di multiformi obiettivi orizzontali di politica industriale. Nonostante l'articolazione complessa dell'intervento è possibile identificare le seguenti criticità sottostanti agli obiettivi di policy che il regime intende perseguire: (I) il rinnovamento degli *asset* produttivi; (II) il riequilibrio economico-territoriale; (III) il rilancio competitivo del tessuto industriale attraverso il sostegno alla R&S&I; (IV) in via indiretta, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito bancario.

I. Il rinnovamento degli asset produttivi delle imprese

Una delle principali esigenze del regime è costituita dalla promozione del rinnovamento degli *asset* produttivi delle imprese al fine di favorire un miglioramento dell'efficienza produttiva e una inversione di tendenza della dinamica decrescente degli investimenti degli operatori economici, in particolare delle PMI. L'andamento degli investimenti fissi lordi in Italia nell'ultimo decennio, anche per effetto della crisi economica, registra un segno negativo. In particolare, il valore degli investimenti fissi lordi è sceso sotto i livelli di picco e medi del periodo 2000-2007; l'incidenza del settore privato su tale traiettoria negativa è stata particolarmente rilevante, con una riduzione di circa il 30% in termini reali. La criticità del fenomeno appare ancor più evidente in un'ottica di confronto internazionale. Nel 2014 l'economia italiana presentava, infatti, un valore di investimenti fissi in rapporto al PIL pari

¹⁵ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=IT).

¹⁶ La Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 è stata approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (C 369 del 17 ottobre 2014).


¹⁷ L'art. 3 del DM 9 dicembre 2014 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (di seguito: Agenzia), come soggetto gestore del regime di aiuto, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

all'8,3%, unica tra le grandi economie dell'area euro a registrare un risultato inferiore rispetto a quello medio del periodo antecedente 2000-2007¹⁸.

Il *trend* esposto, se si considera l'andamento pluriannuale (dal 1999 al 2015) degli investimenti fissi lordi (in miliardi di euro), può essere facilmente osservato in Figura 1. Rispetto al 2007, infatti, nel 2015 si registra una riduzione degli investimenti fissi lordi pari a -29,8% corrispondente, in valori assoluti, ad una perdita di oltre 100 miliardi di euro.

¹⁸ Per una analisi dell'andamento degli investimenti nell'economia italiana a partire dal 2007, *cfr.* F. Busetti, C. Giordano, G. Zevi – “*Main drivers of the recent decline in Italy's non-construction investment*”, *Questioni di Economia e Finanza*, Banca d'Italia, n. 276, giugno 2015.


Figura 1: Investimenti fissi lordi (miliardi di euro) - Valori concatenati con anno di riferimento 2010



Fonte: Istat

Su tale andamento negativo ha inciso il netto deterioramento della redditività delle imprese, che ha intaccato negativamente le riserve finanziarie deprimendo sia il ricorso ai mezzi propri che al debito bancario. Dall'esame della dinamica degli investimenti fissi lordi per aree territoriali, inoltre, emerge un accentuato divario tra l'area del Centro-Nord e del Mezzogiorno. Tale fenomeno caratterizza tutto il periodo preso in considerazione ed, in misura più accentuata, gli anni della crisi economica (Figura 2).

Figura 2: Investimenti fissi lordi (miliardi di euro) per aree territoriali in valori assoluti



Fonte: Istat

II. Il riequilibrio economico-territoriale

Il regime intende, inoltre, ridurre le criticità presenti in misura significativa in talune aree economicamente svantaggiate del Paese. Dal confronto tra le regioni meridionali e quelle nel Centro-Nord emerge un ampliamento del gap nei valori del PIL pro-capite che, dopo una costante riduzione tra il 1997 e il 2009, torna ad aumentare negli ultimi anni.

Tra il 2001 e il 2015, tutte le principali variabili macroeconomiche considerate (Tabella 1) hanno subito una flessione maggiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, chiaro segnale di una maggiore debolezza del tessuto economico e produttivo. Il Centro-Nord mostra un tasso medio di variazione (2001-2015) positivo relativamente al PIL e ai consumi delle famiglie. Per contro, nel Mezzogiorno, gli stessi indicatori presentano segno negativo. Nel Mezzogiorno, inoltre, più marcate sono le riduzioni del PIL pro-capite e della Produttività.

Tabella 1: Principali indicatori economici nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno nel 2015				
	Mezzogiorno		Centro-Nord	
	Valore	Tasso medio di variazione 2001-2015	Valore	Tasso medio di variazione 2001-2015
PIL (milioni di euro)	354.165	-0,6	1.198.013	0,1
PIL pro-capite (euro)	16.992	-0,9	30.084	-0,6
Consumi delle famiglie (milioni euro)	246.578	-0,6	693.562	0,1
Produttività* (euro)	46.107	-0,5	61.064	-0,4

Fonte: Confindustria: Check up Mezzogiorno - dicembre 2016
*valore aggiunto/Unità di lavoro

La Tabella 2 riporta, limitatamente al territorio del Mezzogiorno, alcuni risultati relativi ad obiettivi sensibili di crescita intelligente e solidale di Europa 2020: tasso di occupazione, tasso di abbandono scolastico e tasso di laureati. Tutti gli indicatori considerati evidenziano un significativo gap delle Regioni del Mezzogiorno rispetto ai valori medi osservati nell'intero territorio nazionale.

Tabella 2: Formazione e occupazione nel Mezzogiorno						
	Tasso di occupazione – età 20-64 (%)		Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%)		Popolazione 30/34 anni con titolo di studio universitario (%)	
	2014	2015	2013	2014	2013	2014
<i>Italia</i>	59,7	60,5	16,8	15	22,5	23,9
<i>Mezzogiorno</i>	45,3	46,1	21,1	19,3	18,3	19,7
Abruzzo	58	58,6	10,8	9,6	24,0	25,3
Basilicata	51	53,1	14,9	12,3	21,3	19,8
Calabria	42,6	42,1	16,2	16,9	17,9	23,3
Campania	42,7	43,1	21,9	19,7	16,4	18,2
Molise	52,3	53,2	15,3	12,1	23,6	26,7
Puglia	45,7	47,0	19,9	16,9	20,8	21,2
Sardegna	51,8	53,5	24,3	23,5	17,0	17,4
Sicilia	42,4	43,4	25,4	24,0	16,9	17,7

Fonte: Confindustria: Check up Mezzogiorno - dicembre 2016
*valore aggiunto/Unità di lavoro

III. Il sostegno alle attività di R&S&I

La letteratura economica ha evidenziato il legame diretto tra livelli di investimento in R&S&I e la crescita del sistema economico di un Paese.¹⁹ Il mercato della ricerca e sviluppo, tuttavia, è caratterizzato dalla presenza di fallimenti del mercato (i.e. esternalità positive e asimmetrie informative) che determinano, in ultima istanza, un sotto-investimento degli operatori economici. Le ragioni dell'intervento pubblico in tale ambito, pertanto, sono tutte orientate ad aumentare la propensione degli operatori economici ad intraprendere attività di R&S&I considerando: i) che i ritorni sociali attesi sugli investimenti di ricerca e sviluppo sono più

¹⁹ Arrow (1962), Romer (1990); Mankiw (1992); Coe and Helpman (1995); Verspagen (1995; 1997); Eaton and Kortum (1999); Verspagen and Meister (2004); Mazzucato (2013; 2015).

ampi dei soli ritorni privati, visto gli *spillover* (o esternalità)²⁰ positivi generati dalla nuova conoscenza prodotta; ii) che gli investimenti in ricerca e sviluppo sono caratterizzati da un alto profilo di rischio che crea, soprattutto per le PMI, barriere naturali (imputabili alle asimmetrie informative) all'accesso a fonti di finanziamento esterno (del sistema bancario o di investitori esterni). Gli intermediari finanziari e i finanziatori esterni, trovandosi in una posizione di asimmetria informativa rispetto all'impresa che intende effettuare investimenti in R&S&I, non riescono a valutare compiutamente tali investimenti a causa di una non completa informazione in merito alla complessità tecnologico-produttiva, ai tempi di realizzazione, agli elementi di rischio sul risultato finale e all'incertezza sugli orizzonti di redditività delle attività di R&S&I. Inoltre, il fenomeno del *credit crunch*, che ha interessato trasversalmente tutti gli operatori economici, ha dispiegato effetti ancora più negativi verso quelle attività di impresa, come la R&S&I, a più elevato tasso di rischio. Tali effetti hanno interessato in misura ancora più forte le PMI che, per caratteristiche dimensionali, hanno una minore capacità di sviluppare le strutture, di acquisire le competenze e le conoscenze e di sopportare i rischi ed i costi delle attività di R&S&I.

La combinazione delle problematiche descritte concorre a determinare una propensione agli investimenti per le attività di R&S&I più contenuta rispetto alla misura ottimale e, conseguentemente, a deteriorare la capacità innovativa e competitiva del tessuto imprenditoriale.


Le evidenze macroeconomiche sull'esigenza di un intervento pubblico a sostegno degli investimenti privati in R&S&I trovano riscontro anche in considerazione degli obiettivi fissati per il nostro Paese dal documento strategico Europa 2020²¹ che stabilisce il target del 1,53%, in termini di rapporto tra spesa in R&S&I e Pil entro l'anno 2020.

I principali dati statistici rappresentativi dello stato degli investimenti in R&S&I in Italia evidenziano un significativo ritardo nel raggiungimento di tale obiettivo. Con particolare riferimento alla spesa privata in R&S&I, infatti, il livello di investimenti appare sottodimensionato rispetto alle economie europee più competitive: nel 2014 la spesa delle imprese italiane in R&S&I è stata pari allo 0,72% del prodotto interno lordo, un risultato pari a poco più della metà di quello registrato per l'economia dell'Unione europea in media e che distanzia fortemente l'Italia dai principali competitor (Figura 3).

²⁰ L'innovazione si caratterizza per non rivalità e non escludibilità. Non essendo possibile, per le imprese che effettuano investimenti in R&S&I, rendere completamente esclusivo lo sfruttamento dei risultati della ricerca, si generano esternalità positive sugli altri operatori economici, incentivando comportamenti opportunistici (i.e. *free riding*). Inoltre, le attività di R&S&I presentano un elevato profilo di rischio (i.e. *risk constraint*) che porta gli operatori economici, specie in presenza di cicli economici sfavorevoli, a sotto-investire in tale ambito di attività (i.e. teoria delle aspettative razionali). Questo insieme di fattori indurrebbe gli operatori a non raggiungere livelli ottimali di investimento (inefficienza allocativa). La motivazione dell'intervento pubblico in forma di agevolazione degli investimenti in R&S&I, pertanto, trova giustificazione nell'esigenza di riallineare gli incentivi degli operatori economici in modo di favorire volumi di investimento in R&S&I ottimali.

²¹ Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 intitolata Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" COM(2010) 2020 def.


Figura 3: Andamento del rapporto tra totale delle spese intramurarie in R&S&I delle imprese e Prodotto interno lordo.



Fonte: Eurostat

Osservando il dettaglio della spesa italiana in R&S&I in termini percentuali rispetto al Pil regionale, emerge, inoltre, un significativo divario tra le aree geografiche del Centro-Nord e del Mezzogiorno (Figura 4). In particolare, il dato del Mezzogiorno si attesta allo 0,28% del Pil rispetto allo 0,97% fatto registrare del Nord.

Figura 4: Distribuzione geografica della spesa privata in R&S&I rispetto al Pil- anno 2013 (Valori %)



Fonte: Eurostat

IV. L'accesso al credito bancario


Pur non essendo un obiettivo diretto del regime sotto esame, il tema dell'accesso al credito costituisce una criticità verso la quale i CdS possono comunque svolgere un ruolo di rilievo. Il razionamento del credito (*credit crunch*) ha inciso profondamente sulla capacità operativa delle imprese, limitando fortemente la capacità competitiva del tessuto produttivo nazionale nel suo insieme. Tale fenomeno ha manifestato i suoi effetti più severi verso le PMI²². Il fenomeno del *credit crunch* ha assunto, in Italia, effetti ancor più pesanti proprio in ragione della composizione dimensionale del tessuto imprenditoriale nazionale (cfr. Tabella 3), costituito prevalentemente da PMI e da sempre caratterizzato dalla forte dipendenza al canale di finanziamento bancario come fonte di approvvigionamento di risorse finanziarie.²³

Tabella 3: Distribuzione dimensionale delle imprese in Italia (anno 2013)		
Classe dimensionale	Nr.	%
PMI	4.386.930	99,9%
<i>micro (1-9)</i>	<i>4.185.081</i>	<i>95,3%</i>
<i>piccole (10-49)</i>	<i>180.464</i>	<i>4,1%</i>
<i>medie (50-249)</i>	<i>21.385</i>	<i>0,5%</i>
Grandi (oltre 249)	3.583	0,1%
Totale	4.390.513	100,0%

Fonte: Istat

L'elevato *leverage* che caratterizza le imprese italiane rappresenta un elemento di fragilità finanziaria che le espone maggiormente a eventuali shock macroeconomici e influisce negativamente sulla capacità di accesso al credito. Il razionamento del credito, inoltre, è stato accentuato dalla crescita delle sofferenze (*Non Performing Loans – NPL*) che stanno impegnando e assorbendo quote sempre più significative del patrimonio di vigilanza degli istituti finanziari. Tale criticità ha influito fortemente sul trend decrescente dei volumi dei prestiti alle imprese (Figura 5).

Figura 5: prestiti alle imprese in Italia 2008-2016 (Dati mensili variazione percentuale su 12 mesi)



Fonte: Banca d'Italia

²² Cfr. F. Buseti, C. Giordano, G. Zevi, cit.

²³ Tale dipendenza deriva da alcuni fattori critici strutturali correlati, come la tendenziale sottocapitalizzazione delle PMI, lo scarso utilizzo di strumenti alternativi al credito bancario e una bassa capacità gestionale della struttura finanziaria d'impresa soprattutto se ci si riferisce alla dimensione di micro-impresa.

Specie per le imprese di minore dimensione, la stretta creditizia condiziona la propensione stessa ad investire. Come si evince dall'indagine campionaria del MET del 2013 (Tabella 4), quasi un quinto delle microimprese italiane intervistate dichiaravano di aver rinunciato nel triennio precedente a investimenti per carenza di risorse finanziarie, una percentuale che scende a poco più del dieci per cento per le medie e grandi imprese, con un peggioramento proporzionalmente più marcato per le micro e piccole imprese rispetto alla rilevazione del 2011. Più di un quinto delle imprese – che saliva ad un quarto tra quelle di minore dimensione – manifesta una propensione ad aumentare il livello degli investimenti in presenza di un intervento pubblico.

Tabella 4: Percentuale di imprese che dichiarano di aver dovuto rinunciare nei tre anni precedenti a programmi di investimento economicamente vantaggiosi per mancanza di risorse finanziarie			
Area	Classe dimensionale	2011	2013
Italia	<i>micro (1-9)</i>	8,8	18,4
	<i>piccole (10-49)</i>	8,6	13,2
	<i>medie e grande (>50)</i>	8	10,6
	Totale	8,8	17,4

Fonte: Indagine MET 2013 – www.met-economia.it

c) Le categorie di beneficiari: le dimensioni, i settori, ubicazione e numero indicativo

Il regime di aiuto si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione, italiane ed estere, che realizzino, singolarmente o in forma congiunta, programmi di investimento sull'intero territorio nazionale, con limitazioni d'intervento per le grandi imprese nelle aree non ricomprese nel punto 107, par. 3, lett. a) e c) della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale. I settori d'intervento nei quali realizzare i programmi d'investimento sono: industriale, turistico e tutela ambientale. I programmi possono prevedere progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione (la tipologia di programma di sviluppo turistico prevede i soli progetti di innovazione) e la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse. La dimensione minima dell'investimento, ad esclusione del costo delle opere infrastrutturali qualora previste, è di 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Considerata la dotazione finanziaria complessiva assegnata allo strumento (specificata al successivo par. 2.4, lett. a) e la previsione di impegni medi pari a circa 22 milioni di euro per singolo Contratto di Sviluppo, è possibile stimare il finanziamento di circa n. 120 nuovi Contratti di Sviluppo.

2.2. Precisare gli obiettivi del regime e l'impatto previsto, sia a livello dei beneficiari previsti che per quanto riguarda l'obiettivo di interesse comune.

Il regime di aiuti in esame rappresenta uno strumento a supporto della competitività delle imprese che interviene a stimolare la produttività, il capitale umano e le infrastrutture di un territorio.

La misura sostiene non solo investimenti strategici ed innovativi in numerosi settori (industria – inclusa quella agroalimentare – turismo, tutela ambientale e risparmio energetico) ma consente anche la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione permettendo alle imprese sia di sviluppare nuovi business che, sempre più spesso, di difendere la posizione acquisita, con vantaggi economici per l'intero tessuto industriale.

Il Contratto di Sviluppo costituisce anche una leva per modernizzare i comparti industriali in quanto, in coerenza con il disposto del Piano Industria 4.0, supporta il cambiamento tecnologico anche al fine di stimolare l'attrazione di nuovi investimenti, con particolare riguardo agli investimenti esteri. Per quanto rappresentato, la misura costituisce un'importante opportunità di sviluppo per il sistema Paese, supportando processi di crescita, innovazione ed incremento occupazionale in imprese che, coinvolte in grandi progetti, potranno stimolare la crescita complessiva dei territori sui quali insistono e delle filiere produttive o turistiche alle quali appartengono.

Il regime mira ad aumentare la propensione a intraprendere nuovi investimenti di grandi dimensioni o anticipare temporalmente l'esecuzione. Conseguentemente, il regime ha un impatto sulla capacità innovativa delle imprese, sulle *performance* aziendali e sull'efficienza produttiva delle imprese incentivate. Con riferimento, inoltre, agli obiettivi di riequilibrio territoriale, il regime è diretto a impattare positivamente sull'economia delle Regioni e delle zone di cui all'art. 107 TFUE, par. 3, lett. a) e c), favorendo un processo di allineamento delle imprese del Mezzogiorno verso i più alti livelli competitivi delle imprese del Centro-Nord.

2.3. Indicare eventuali effetti negativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale che potrebbero essere direttamente o indirettamente collegati con il regime di aiuti.

Il regime non evidenzia la presenza di rischi significativi per i beneficiari dell'aiuto o per l'economia in generale.

Nelle attività di valutazione previste nel presente PdV, in ogni caso, si ritiene utile prevedere controlli settoriali e regionali per verificare la presenza di eventuali effetti distorsivi non considerati o sottovalutati che trovano la loro origine nel regime in esame.

In particolare, sarà valutata l'eventuale presenza di effetti di *crowding out* generati dall'intervento rispetto ai Comuni e ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) limitrofi.

2.4. Indicare: a) la dotazione di bilancio annuale prevista dal regime, b) la durata prevista del regime, c) lo strumento di aiuto e d) i costi ammissibili.

a) Dotazione di bilancio annuale prevista

Nel tempo, sono state assegnate al regime varie dotazioni finanziarie. La prima dotazione finanziaria è stata attribuita con delibera n. 33 del CIPE del 20 febbraio 2015 che ha destinato ai Contratti di Sviluppo 250 milioni di euro a valere sulle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 luglio 2015 sono stati assegnati al regime 300 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR.

Successivamente nell'ambito del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e Competitività 2014-2020, approvato dal CIPE il 1 maggio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato al regime ulteriori 355 milioni di euro.

Il successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 agosto del 2016 ha attribuito risorse, alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento dei contratti di sviluppo per un importo complessivo di 50 milioni di euro.

Infine con delibere del CIPE, rispettivamente del 10 agosto 2016 e del 1 dicembre 2016, sono stati assegnati al regime 916,5 milioni di euro. Pertanto, in considerazione di tali incrementi, la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, per il periodo 2015-2020 è pari a 1.871 milioni di euro. A tale dotazione vanno sommate le risorse non utilizzate per il regime d'aiuto scaduto nel dicembre 2014, per le quali l'Agenzia ha ottenuto un esplicito assenso all'utilizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L'ammontare complessivo (riferibile alle risorse PON SIL 2000-2006 ed alle risorse della L. Stabilità 2014) è pari a circa 200 milioni di euro. Nella dotazione complessiva, vanno inoltre considerati gli apporti finanziari già effettuati, ovvero in via di formalizzazione delle singole regioni quali co-finanziamenti a progetti localizzati nei rispettivi territori per complessivi 400 milioni di euro circa.

In considerazione degli incrementi intervenuti a partire dal 2016, la dotazione media annua in termini di aiuto del Regime risulta essere sensibilmente aumentata e, comunque, superiore al limite previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento 651/2014 per la presentazione del piano di valutazione. Nello specifico, tenuto conto che alla dotazione finanziaria complessiva devono essere sottratti gli importi destinati ad altri regimi di aiuto notificati alla Commissione (600 milioni per i contratti di sviluppo nel settore della trasformazione di prodotti agricoli) e che sono ipotizzabili, nel periodo di validità del regime, ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie a valere sui programmi operativi vigenti, si stima che la dotazione media annua di aiuto sia pari a 450 milioni di euro.

b) Durata prevista dal regime

Il regime di aiuto relativo alla misura agevolativa in esame "Contratti di sviluppo" è stato comunicato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 con una durata complessiva a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2020.

c) Strumento di aiuto

Il Contratto di Sviluppo, grazie, alle procedure negoziali svolte dall'Agenzia, risulta uno strumento di aiuto particolarmente flessibile in quanto consente di adattare il complesso delle agevolazioni alle esigenze dell'investimento.

Lo strumento prevede, infatti, diverse forme di agevolazioni finanziarie variamente modulabili: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato, contributo in conto interesse e contributo diretto alla spesa, la cui entità dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione) e dalla localizzazione dell'iniziativa.

La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto indicato come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Sulle somme erogate a titolo di finanziamento agevolato è applicato un tasso di interesse annuo pari al 20% del tasso di riferimento vigente al momento della determinazione delle agevolazioni, maggiorato di un margine di interesse determinato sulla base del calcolo del rating dell'azienda, in base a quanto disposto dalla Comunicazione 2008/C14/02.

L'iter di concessione delle agevolazioni è articolato come segue:

- la domanda di Contratto di Sviluppo è presentata all'Agenzia, nei termini fissati con decreto dal Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, rispettando schemi definiti dall'Agenzia su indicazioni fornite dal Ministero ed esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma dedicata disponibile all'indirizzo www.invitalia.it;
- l'Agenzia, verificati i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare, trasmette gli elementi progettuali e richiede il parere alle Regioni e Province autonome, interessate dal programma di sviluppo, in merito alla compatibilità del programma di sviluppo progettuale con il piano di sviluppo locale, verificando, altresì, la disponibilità al cofinanziamento, nonché alla copertura di oneri per le eventuali opere infrastrutturali necessarie;
- in caso di parere favorevole delle Regioni interessate o in assenza di loro riscontro entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, l'Agenzia, entro 120 giorni (90 giorni nel caso in cui la domanda di Contratto di Sviluppo, sia stata oggetto di un Accordo di Sviluppo ai sensi dell'art. 9 co. 4 del DM 8 novembre 2016) dalla ricezione della domanda, conclude l'istruttoria mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando il progetto presentato in virtù dei profili tecnico-finanziari indicati nell'art. 9, comma 4, del DM 9 dicembre 2014 e s.m.i.;
- nei casi in cui l'istruttoria riceva un esito positivo, l'Agenzia approva il programma di sviluppo e concede le agevolazioni con specifica determinazione (eventualmente prevedendo un contratto di finanziamento agevolato) che dovrà essere debitamente sottoscritta dalle imprese partecipanti al programma di sviluppo;
- l'Agenzia procede all'erogazione delle agevolazioni, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL), corrispondenti alla realizzazione dei singoli progetti finanziati, non inferiori al 20% dell'investimento ammesso, che dovrà essere completato entro 36 mesi dalla data di determinazione delle agevolazioni;
- su richiesta dell'impresa beneficiaria, la prima erogazione del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato può avvenire anche in anticipazione, nei limiti del 30% dell'agevolazione concessa;
- l'Agenzia redige, per l'ultimo stato di avanzamento lavori un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto d'investimento, esprimendo un giudizio finale di merito (tale relazione contiene, tra l'altro, un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, l'individuazione degli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa ed anno solare). Qualora tale relazione sia conclusa con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. In caso positivo, l'Agenzia procede all'erogazione fino al 90% del contributo spettante all'impresa beneficiaria e trasmette la relazione finale al Mise, che procede all'accertamento finale di spesa per consentire all'Agenzia la liquidazione del saldo del contributo spettante all'impresa beneficiaria ovvero il recupero delle agevolazioni erogate in eccesso.

d) Costi ammissibili

Le agevolazioni sono distinte per classificazione d'investimento (così come specificato al Titolo II, III e IV del DM 9.12.2014) e sono concesse alle imprese di qualsiasi dimensione, con alcune eccezioni territoriali e settoriali come meglio esplicitato nei paragrafi seguenti.

Titolo II – Programmi di sviluppo industriale e turistici

Le agevolazioni di cui al titolo II possono essere concesse per progetti di investimento industriale (settore manifatturiero, alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento nonché alcune attività di servizio, informazione e comunicazione) e turistici (miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle correlate eventuali attività integrative incluse quelle commerciali fino ad un massimo del 20% del totale degli investimenti da realizzare) in aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. art. 107 TFUE par. 3, lett. a) e c) della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 nonché alle sole PMI per la realizzazione di progetti di investimenti nelle restanti aree del territorio nazionale.

Sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente²⁴;
- c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione al fine di ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
- d) ristrutturazione²⁵ di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso:
 - ✓ l'introduzione di un nuovo processo produttivo;
 - ✓ notevole miglioramento al processo produttivo esistente;
- e) acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali (acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione) al fine di garantire la salvaguardia anche parziale, dell'occupazione esistente.

I programmi industriali e turistici, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, devono rispettare almeno una delle condizioni di cui al disposto dell'art. 9 comma 6 del DM 9.12.2014, devono riguardare attività economiche non escluse (art. 14 comma 6 e 7 del DM 9.12.2014) nonché prevedere spese ammissibili riferite all'acquisto e costruzioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali (limitazioni e condizioni di ammissibilità definite all'art. 15 del DM 9.12.2014). Nello specifico le spese ammissibili sono riferite a:

- suolo aziendale e sue sistemazioni (ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile);
- opere murarie e assimilate (ammesse nel limite del 40% per i programmi di sviluppo industriale e del 70% per i programmi di sviluppo turistici);
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature;
- programmi informatici, brevetti, licenze, *know how* (ammesse nel limite del 50% per le grandi imprese);
- consulenze connesse al progetto d'investimento (fino ad un massimo del 4% dell'importo complessivo ammissibile solo PMI).

Le agevolazioni, rispetto alle spese ammissibili, sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa nei limiti delle intensità massime stabilite dalla Carta di aiuti a finalità regionale, così come in precedenza dettagliato.

Titolo III – Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

²⁴ Nelle aree di cui all'art. art. 107 p. 3, lett. c) della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020, i programmi che prevedono un ampliamento sono agevolabili solo in favore delle PMI.

²⁵ Nelle aree di cui all'art. art. 107 p. 3, lett. c) della Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020, i programmi che prevedono una ristrutturazione sono agevolabili solo in favore delle PMI.

Le agevolazioni di cui al Titolo III possono essere concesse in favore di imprese che intendono realizzare, nell'ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, progetti di ricerca industriale (RI), sviluppo sperimentale (SS) e innovazione finalizzati alla realizzazione o notevole miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi tramite sviluppo e/o applicazione di tecnologie specifiche (allegato 3 del DM 9.12.2014) nonché progetti di innovazione nell'ambito di un programma di sviluppo turistico. I progetti sono realizzabili nell'intero territorio nazionale.

Le spese agevolabili, rilevate singolarmente per le attività di RI, SS e innovazione di organizzazione e processo, sono relative alle seguenti categorie:

- a) il personale del soggetto proponente;
- b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) le spese generali;
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 25 del Regolamento GBER per i progetti di RI e SS e dall'art. 29 del Regolamento GBER per i progetti di innovazione.

Titolo IV – Programmi di sviluppo per la tutela ambientale

Le agevolazioni di cui al Titolo IV possono essere concesse a favore di imprese di qualsiasi dimensione localizzate sul territorio nazionale che realizzino programmi di sviluppo di tutela ambientale.

Le agevolazioni sono concesse a fronte di progetti per la tutela ambientale volti a:

- innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria;
- anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'Unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale;
- consentire maggiore efficienza energetica;
- realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).

Per essere ammessi alle agevolazioni i programmi per la tutela ambientale devono riguardare attività economiche non escluse (art. 14 comma 6 del DM 9.12.2014) nonché prevedere spese ammissibili riferite all'acquisto e costruzioni di immobilizzazioni (dettagliate nell'allegato 2 al DM 9.12.2014). Nello specifico le spese ammissibili sono riferite a:

- Consulenze connesse al progetto di investimento, funzionali ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente (solo PMI - limite massimo 4%);
- Suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali (limite massimo 10%);
- Opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
- Impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;

- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (per le grandi imprese, tali spese sono riconosciute solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile).

Sono agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari alla realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale, valutati, laddove non espressamente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, attraverso l'esplicitazione di uno scenario controfattuale che riporti il confronto con un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che presumibilmente sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto.

Le agevolazioni, rispetto alle spese ammissibili, sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 36, 37, 38, 40, 47 del Regolamento GBER.

2.5. Fornire una sintesi dei criteri di ammissibilità e dei metodi di selezione dei beneficiari degli aiuti. In particolare, descrivere: a) i metodi di selezione dei beneficiari (quali l'attribuzione del punteggio), b) il bilancio indicativo disponibile per ciascun gruppo di beneficiari, c) il rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari, d) le norme sull'attribuzione di punteggi, nel caso siano previste dal regime, e) le intensità massime di aiuto e f) i criteri di cui terrà conto l'autorità che concede l'aiuto all'atto di valutare le domande.

a) Metodi di selezione dei beneficiari

Le domande di Contratto di Sviluppo sono esaminate in ordine cronologico in base al numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

Presa in esame la domanda e verificata la disponibilità di risorse finanziarie compatibili tra quelle assegnate allo strumento, la misura prevede la verifica di requisiti formali e sostanziali di ammissibilità dei soggetti beneficiari in base al disposto dell'art. 9 del DM 9.12.2014.

b) Bilancio indicativo disponibile per ciascun gruppo di beneficiari

Il DM 9 dicembre 2014 prevede all'art.4 co. 6 la possibilità di destinare una quota delle risorse disponibili a specifici Accordi di Programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, per il finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono. Successivamente il DM 8 novembre 2016 all'art. 9 bis ha previsto la possibilità di sottoscrizione di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia, l'impresa beneficiaria ed, eventualmente, le Regioni, per programmi di sviluppo che prevedano investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro (20 milioni per la trasformazione di prodotti agricoli), a condizione che tali programmi abbiano una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo. A tal fine l'Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza con il piano nazionale industria 4.0.

Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo le risorse in esso individuate sono destinate in favore dell'Accordo medesimo fermo restando il buon esito dell'istruttoria.

Il Ministro dello Sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per il regime dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi di sviluppo.

Si precisa, peraltro, che le varie risorse finanziarie via via assegnate prevedono specifici vincoli di utilizzo (relativi ad esempio alla dimensione aziendale delle imprese beneficiarie, alla localizzazione degli interventi agevolati, ecc.).

c) **Rischio di esaurimento del bilancio per alcuni gruppi di beneficiari**

Non si ravvede un rischio concreto di esaurimento delle risorse per alcune tipologie di beneficiari. Si sottolinea, in ogni caso, che l'Agenzia, per ogni domanda di agevolazioni pervenuta, effettua immediatamente una verifica sulla disponibilità delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 9 co. 2 a) del DM del 9 dicembre 2014.

Nello specifico, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MISE del 25 maggio 2015 punto 4.1, l'Agenzia:

a) nel caso in cui le risorse finanziarie risultino completamente impegnate a seguito della avvenuta concessione delle agevolazioni con riferimento a programmi di sviluppo presentati precedentemente, procede alla comunicazione dell'esito negativo della verifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d), del DM 9 dicembre 2014;

b) nel caso in cui le risorse finanziarie, pur non essendo state ancora integralmente impegnate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i programmi in corso di istruttoria, sospende le attività di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del DM 9 dicembre 2014, dandone comunicazione al soggetto proponente. Al concludersi delle singole istruttorie e perfezionata la relativa concessione delle agevolazioni, l'Agenzia provvede alla comunicazione di cui alla lettera a) ovvero, qualora residuino risorse finanziarie, riavvia le istruttorie per le domande sospese secondo l'ordine cronologico di presentazione.

d) **Norme sull'attribuzione di punteggi**

Il DM 9 dicembre 2014 non prevede la concessione di agevolazioni alle imprese beneficiarie con un meccanismo di attribuzione di punteggi. Come sopra evidenziato, le domande di Contratto di Sviluppo sono esaminate in ordine cronologico in base al numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della stessa domanda.

e) **Intensità massime di aiuto**

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità massime di aiuto previste dall'art.17 del Regolamento 651/2014. Le tabelle 5 e 6, dedicate, rispettivamente, a investimenti industriali-turistici e a programmi di R&S&I, riportano i valori delle intensità massime per dimensione di impresa ed in base alle aree territoriali di destinazione.

Tabella 5: Regole d'intensità massime di aiuto per programmi di investimento industriali e turistici			
<i>Dimensione d'impresa</i>	<i>Regioni di cui all'art. 107 del TFUE, par. 3, lett. a)</i>	<i>Zone di cui all'art. 107 TFUE, par. 3, lett. c)</i>	<i>Altre aree</i>
Grande impresa	25% ESL	10% ESL	Non agevolabili
Media impresa	35% ESL	20% ESL	10% ESL
Piccola impresa	45% ESL	30% ESL	20% ESL

Fonte: MISE

Tabella 6: Regole d'intensità massime di aiuto per programmi di R&S&I			
<i>Dimensione d'impresa</i>	<i>Progetti di ricerca industriale*</i>	<i>Progetti di sviluppo sperimentale</i>	<i>Progetti di innovazione</i>
Grande impresa	50% ESL	25% ESL	15% ESL
Media impresa	60% ESL	35% ESL	50% ESL
Piccola impresa	70% ESL	45% ESL	50% ESL

Fonte: MISE
* *L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80% in alcuni casi specifici disciplinati dall'art. 25 e dall'art. 29 del Regolamento GBER*

Con riguardo ai programmi di investimento sul tema della tutela ambientale, la Tabella 7 reca il dettaglio delle intensità massime di aiuto per singola finalità ambientale, dimensione di impresa e destinazione territoriale.

Tabella 7: Regole d'intensità massime di aiuto per programmi di tutela ambientale					
<i>Finalità ambientale</i>	<i>Dimensione d'impresa</i>	<i>ESL %</i>			<i>Reg. GBER</i>
		<i>Regioni art. 107 TFUE, par. 3, lett. a)</i>	<i>Regioni art. 107 TFUE, par. 3, lett. c)</i>	<i>Altre aree</i>	
<i>a/b) Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate della normativa comunitaria</i>	G.I.	55	45	40	Art. 36
	M.I.	65	55	50	
	P.I.	75	65	60	
<i>c) Anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'UE, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale</i>	G.I.	Da 20 a 25*	Da 10 a 15*	Da 5 a 10*	Art. 37
	M.I.	Da 25 a 30*	Da 15 a 20*	Da 10 a 15*	
	P.I.	Da 30 a 35*	Da 20 a 25*	Da 15 a 20*	
	*Si applica il valore maggiore se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa dell'UE				
<i>d) Consentire maggiore efficienza energetica</i>	G.I.	45	35	30	Art. 38
	M.I.	55	45	40	
	P.I.	65	55	50	
<i>e) Realizzare nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento</i>	G.I.	60	50	45	Art. 40
	M.I.	70	60	55	
	P.I.	80	70	65	
<i>f) Realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente a rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)</i>	G.I.	50	40	35	Art. 47
	M.I.	60	50	45	
	P.I.	70	60	55	

Fonte: MISE

f) Criteri di valutazione delle domande

L'Agenzia, nel corso dell'iter valutativo, svolge verifiche formali e sostanziali di ammissibilità. In fase di accesso l'Agenzia verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e i requisiti di ammissibilità previste dal decreto e nella successiva fase istruttoria valuta, anche mediante una fase di interlocuzione con il soggetto proponente, i seguenti aspetti:

- l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti;
- la coerenza industriale e la validità economica del programma di sviluppo con il relativo impatto occupazionale, per i programmi industriali;
- l'effettiva corrispondenza del programma turistico con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;
- la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alle capacità delle imprese di sostenere parte dei costi per gli investimenti non coperti da aiuto pubblico;
- la cantierabilità dei progetti d'investimento sotto il profilo delle concessioni in materia edilizia;
- la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dai progetti d'investimento, con esclusivo riferimento alla valutazione complessiva dei costi del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica del progetto stesso. E' rimandato alla fase di erogazione delle agevolazioni, l'accertamento del costo di ogni singolo bene.

L'Agenzia, con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attività produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

2.6. Menzionare specifici vincoli o rischi che potrebbero compromettere l'attuazione del regime, il suo impatto previsto e il conseguimento dei suoi obiettivi.

Non si rilevano vincoli o rischi tali da compromettere l'attuazione del regime, salvo quelli generali di congiuntura economica negativa tali da incidere negativamente sulla propensione agli investimenti delle imprese.

3. Quesiti della valutazione

3.1. Indicare le questioni specifiche che la valutazione dovrebbe affrontare fornendo prove quantitative dell'impatto degli aiuti. Distinguere tra a) questioni connesse con l'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari, b) questioni relative alle conseguenze indirette e c) questioni connesse alla proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto. Spiegare in che modo i quesiti della valutazione riguardano gli obiettivi del regime.

Gli impatti determinati dal presente regime di aiuto vengono valutati identificando i seguenti macro ambiti di risultato:

- a) identificazione degli effetti addizionali diretti, prodotti dall'intervento sulle imprese beneficiarie, sugli investimenti (immobilizzazioni materiali e immateriali), sul grado di efficienza produttiva, sulla creazione di occupazione incrementale, sulla capacità innovativa;
- b) identificazione degli effetti addizionali indiretti (così detti di *second round*) sulle imprese beneficiarie in termini di miglioramento della performance aziendale, della probabilità di sopravvivenza, della capacità di accesso al credito. Inoltre, l'effetto addizionale del regime di aiuto sarà valutato anche in considerazione della geo-localizzazione dei soggetti beneficiari;
- c) identificazione degli eventuali effetti addizionali territoriali nei comuni in cui operano le imprese beneficiarie in termini di occupazione e di unità produttive locali;
- d) verifica della presenza di eventuali effetti negativi prodotti dalla co-presenza di diversi strumenti di sostegno nelle medesime aree territoriali: gli effetti addizionali variano al variare della tipologia di agevolazione (i.e. fiscale e non, procedura automatica o negoziale) di cui sono beneficiarie le imprese?; il regime genera effetti distorsivi settoriali non voluti o effetti negativi sulle imprese non agevolate? Il regime genera effetti di *crowding out* sui Comuni e sui SLL limitrofi?;
- e) verificare le caratteristiche quali-quantitative e gli effetti dei contratti di sviluppo afferenti al settore dell'industria turistica;
- f) la valutazione, infine, terrà conto anche delle questioni relative alla proporzionalità ed adeguatezza del regime di aiuto sia in termini di volume di risorse stanziato rispetto al reale fabbisogno di mercato, sia in termini di intensità dell'aiuto. Un ulteriore punto di riflessione su cui la valutazione dovrebbe soffermarsi riguarda, infine, la diversa capacità dell'agevolazione di generare addizionalità in considerazione della diversa natura degli investimenti posti in essere (i.e. indicare la tripartizione delle finalità degli investimenti): il saldo nel *trade-off* tra guadagni e distorsioni efficientistiche generate dal regime è positivo?.

4. Indicatori di risultato

4.1 Utilizzare la seguente tabella per descrivere quali indicatori saranno elaborati per misurare i risultati del regime, nonché le pertinenti variabili di controllo, incluse le fonti di dati, e in che misura gli indicatori di risultato corrispondono ai quesiti della valutazione. Indicare in particolare: a) il pertinente quesito di valutazione, b) l'indicatore, c) la fonte dei dati, d) la frequenza di raccolta dei dati (ad esempio annuale, mensile ecc.), e) il livello al quale i dati sono raccolti (ad esempio, a livello di impresa, di stabilimento, a livello regionale ecc.), f) la popolazione cui la fonte di dati si riferisce (ad esempio, beneficiari dell'aiuto, non beneficiari, tutte le imprese ecc.).

Tabella 8: indicatori di risultato per la misurazione degli effetti del regime					
Quesiti di valutazione - <u>Impatto Diretto</u> -	Indicatore	Fonte	Frequenza	Livello	Popolazione
Impatto della policy sugli <i>asset</i> aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Ammontare delle immobilizzazioni materiali (<i>asset</i> fisici) - Ammontare delle immobilizzazioni immateriali 	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto della <i>policy</i> sull'efficienza produttiva	<ul style="list-style-type: none"> - Variazione dei costi di produzione; - Tasso di crescita del rapporto fatturato/addetti 	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto della <i>policy</i> sull'occupazione	Numero di addetti	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto della <i>policy</i> sulla capacità innovativa	- Numero di <i>Patents</i>	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto territoriale (a livello comunale)	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di occupati; - Tasso di disoccupazione; - Numero di impianti; - Numero di imprese attive; - Numero di imprese cessate; - Ammontare di investimenti fissi lordi; - Produttività totale dei fattori. 	Istat e Movimpresa	Annuale	Singolo Comune o SLL	Beneficiari Non beneficiari
Quesiti di valutazione - <u>Impatto Indiretto</u> -	Indicatore	Fonte	Frequenza	Livello	Popolazione
Impatto della <i>policy</i> sulla performance	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Return on Asset</i> (ROA) - <i>Return on Equity</i> (ROE) - <i>Return on Investment</i> (ROI) - VA/Fatturato 	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto della <i>policy</i> sulla probabilità di sopravvivenza	Probabilità di sopravvivenza delle imprese beneficiarie rispetto alle imprese non beneficiarie	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto della <i>policy</i> sulla capacità di accesso al credito	<ul style="list-style-type: none"> - Tasso di interesse medio applicato sul debito - <i>Total Bank Debt/Equity</i> - <i>Short Term Bank Debt/Long Term Bank Debt</i> 	Bilanci società di capitali	Annuale	Singola impresa	Beneficiari Non beneficiari
Impatto territoriale (a livello comunale)	<ul style="list-style-type: none"> - Dotazione infrastrutturale; - Tasso di criminalità. 	Istat e Movimpresa	Annuale	Singolo Comune o SLL	Beneficiari Non beneficiari

4.2 Spiegare in particolare perché gli indicatori scelti sono i più pertinenti per misurare l'impatto previsto del regime

Gli indicatori sopra esposti offrono una rappresentazione dei possibili effetti causali (diretti e indiretti) originati dall'attuazione del regime di aiuto. Tali indicatori, strutturati sia impresa per impresa che su base comunale, congiuntamente consentono di poter verificare gli eventuali effetti addizionali generati dal regime.

Ai fini della valutazione del regime verranno utilizzate le seguenti banche dati:

- Banche dati delle società di capitali contenente le informazioni sul conto economico e sullo stato patrimoniale delle società di capitali;
- Banche dati nazionali contenenti dati aggregati a livello comunale;
- Banca dati del soggetto gestore della misura impresa per impresa relativa ai soggetti beneficiari.

5. Metodi previsti per lo svolgimento della valutazione

5.1. Alla luce dei quesiti della valutazione, descrivere i metodi che si intende utilizzare nella valutazione per calcolare l'impatto causale dell'aiuto sui beneficiari e per valutare altri impatti indiretti. In particolare, spiegare perché sono stati preferiti alcuni metodi rispetto ad altri (ad esempio per motivi legati alla struttura del regime)²⁶.

In considerazione delle modalità di selezione dei progetti agevolabili il regime prevede una procedura negoziale a sportello per la concessione delle agevolazioni. La metodologia di valutazione che si intende implementare prevede due *step* principali: il primo mira a verificare l'addizionalità dell'intervento sull'operatività delle imprese beneficiarie; il secondo si pone l'obiettivo di verificare gli effetti addizionali generati a livello territoriale nei Comuni interessati dalle iniziative agevolate.

L'ipotesi alla base di tale scelta risiede nella consapevolezza che il regime, a livello causale, può generare effetti territoriali, *ceteris paribus*, soltanto per il tramite di una addizionalità prodotta sulla performance delle imprese beneficiarie.

Sulla base delle caratteristiche dell'intervento e della strategia di valutazione, per l'individuazione dell'effetto addizionale prodotto dalla politica il presente PdV prevede l'applicazione, nell'ambito degli approcci quasi sperimentali, di tre tecniche controfattuali.

La prima metodologia è il *Matching Difference-in-Difference (M-DID)*²⁷ e prevede l'identificazione di un campione di controllo tramite la tecnica del *matching* statistico (Blundell & Dias, 2000; Agrist & Pischke, 2008; King, 2016). La disponibilità di dati di natura panel, inoltre, consente l'eliminazione (Heckman et al., 1998; Smith & Todd, 2005; Cerulli, 2015) di tutti i *confounders* non osservabili che minano l'identificazione del vero effetto causale della politica (stimatore DID).

Al fine di approfondire ulteriormente lo studio dell'impatto causale generato dal regime, si ritiene opportuno prevedere lo svolgimento di ulteriori esercizi valutativi basati su una seconda tecnica econometrica in grado di sfruttare alcune discontinuità generate in modo

²⁶ Cfr. SWD(2014)179 final del 28.5.2014

²⁷ Heckman et al. 1998; Smith and Todd 2005.

endogeno dall'intervento. La seconda tecnica di stima utilizzabile, pertanto, è la metodologia *Regression Discontinuity Design (RDD)* che sfrutta l'esistenza di una soglia intorno alla quale i beneficiari di intervento ed i non beneficiari presentano caratteristiche, osservabili e non osservabili, simili²⁸. Tale metodo verrà implementato sia in termini di *RDD geografico*, utilizzando la discontinuità territoriale (i.e. aree art. 107 3a e 3c), che in relazione alla discontinuità endogena generata dall'eventuale esaurimento delle risorse.

Inoltre, al fine di verificare gli effetti addizionali prodotti dal regime a livello territoriale, si propone l'utilizzo del *Propensity Score Matching (PSM)*, considerando i Comuni e i Sistemi Locali del Lavoro (SLL) come singole unità di analisi. In tale contesto, l'obiettivo è quello di stimare l'effetto differenziale rispetto alle variabili di *outcome* confrontando i Comuni/SLL beneficiari con i Comuni/SLL non beneficiari selezionati sulla base di caratteristiche osservabili individuate (Cfr. Andini e De Blasio, 2013).

In ottica operativa, infine, si segnala che il tempo medio di realizzazione degli investimenti (dei CdS ultimati) è di circa 20 mesi a partire dalla data di approvazione del contratto di sviluppo. Al fine di disegnare in modo robusto le attività di valutazioni del presente PdV, in considerazione dei tempi di maturazione degli investimenti, delle scadenze temporali previste dalla normativa comunitaria per la consegna dei risultati delle attività di valutazione (dicembre 2020), dell'esigenza di incrementare la numerosità campionaria e delle medesime finalità perseguite, l'analisi d'impatto verrà svolta sui contratti di sviluppo stipulati a valere sul regime in vigore (i.e. 2015-2016) e sul regime previgente (2011-2014), implementando la metodologia proposta da Andini e De Blasio (2016).

Limitatamente all'analisi di approfondimento relativa ai contratti di sviluppo afferenti al settore dell'industria turistica, in considerazione della bassa numerosità campionaria, verranno condotti *case studies* dedicati, idonei a mettere in luce le peculiarità di tali progetti e gli effetti territoriali generati attraverso il ricorso alle metodologie di valutazione di teoria economica e industriale (*theory-based*).

Con riferimento alla valutazione degli effetti negativi generati dalla sovrapposizione con altri regimi di aiuti europei, statale o regionale, infine, non risulta possibile estendere l'analisi di valutazione controfattuale in virtù della bassa numerosità campionaria dei CdS e della complessa attività di condivisione dei dati che ciò richiederebbe. Su tale quesito, pertanto, è prevista una valutazione di tipo *theory-based*, volta ad approfondire, attraverso un'analisi economica di efficienza e di efficacia degli strumenti d'intervento, le peculiarità relative all'impianto procedurale e agli obiettivi perseguiti dai CdS rispetto agli altri regimi di aiuti.

5.2. Descrivere in maniera particolareggiata la strategia di identificazione per la valutazione dell'impatto causale dell'aiuto e le ipotesi sulle quali si basa tale strategia. Descrivere dettagliatamente la composizione e la pertinenza del gruppo di controllo.

Al fine di poter identificare l'impatto causale generato dal Regime oggetto del presente PdV, sono proposti due principali metodi controfattuali di stima (M-DID e RDD) utili alla valutazione dello strumento in esame.

La prima metodologia in esame è il *Matching Difference-in-Difference (M-DID)* e basa la sua strategia di identificazione su due fasi:

i) la prima fase prevede l'applicazione della tecnica di *matching* statistico in grado di identificare il gruppo di controllo più idoneo all'eliminazione tutti i possibili *confounders* osservabili e *time variant* che possono, in via diretta o indiretta, incidere sull'effetto prodotto

²⁸ Angrist, J. D. & Pischke, J.-S. (2008).

dal regime. La procedura di *matching* così definita mira, quindi, a limitare le differenze esistenti tra i due gruppi messi a confronto. In tale fase, si procede identificando due possibili strategie a disposizione del valutatore. La prima possibile strategia mira a identificare il campione di controllo associando all'impresa beneficiaria, l'impresa non beneficiaria con caratteristiche contabili e socio-economiche più simile (ROE, ROI, VA su Fatturato, Debiti verso banche su fatturato, Numero di soci fondatori, Livello di istruzione, Area geografica in cui opera l'azienda, ecc.). La seconda strategia, invece, basa la sua applicazione sulla tecnica di *matching* "*geographic nearest neighbour*" che associa all'impresa beneficiaria l'impresa non beneficiaria più vicina in termini di distanza geografica²⁹;

ii) la seconda fase della metodologia M-DID, invece, prevede, dopo aver individuato il campione di controllo con la tecnica esposta al punto precedente, l'applicazione della tecnica DID che basa la robustezza del suo stimatore sulla possibilità di sfruttare la dimensione temporale (*panel*), consentendo di depurare la stima da possibili effetti distorsivi derivanti da variabili non osservabili e costanti nel tempo. L'applicazione della metodologia "*differenza nelle differenze*" consiste nel misurare, per ogni soggetto, la differenza tra l'andamento pre-trattamento e l'andamento post-trattamento sia per il gruppo dei trattati che per quello dei controlli. Con tale procedura ci si attende una variazione, post intervento, per i soggetti appartenenti al gruppo dei trattati, in media più ampia rispetto all'eventuale variazione riscontrata per il gruppo di controllo.

Come esercizio di approfondimento sui soli beneficiari, inoltre, si propone di stimare l'effetto differenziale dell'aiuto confrontando i contratti di sviluppo con primo proponente Grande impresa o PMI.

Date le caratteristiche dello strumento agevolativo in esame, inoltre, è possibile condurre ulteriori esercizi valutativi sfruttando alcuni punti di discontinuità endogeni insiti nella procedura amministrativa agevolativa. In questa ottica, tuttavia, la metodologia più appropriata da applicare per l'identificazione dell'impatto generato è la tecnica definita *Regression Discontinuity Design* (RDD). Le soglie di discontinuità su cui applicare tale tecnica sono rinvenibili:

i) nella modalità stessa di accesso al beneficio da parte delle imprese. L'iter amministrativo, infatti, prevede una procedura negoziale a sportello. In virtù di questa modalità di acquisizione delle domande è possibile sfruttare la discontinuità generata dall'esaurimento delle risorse, confrontando le ultime imprese beneficiarie, in ordine cronologico, con il gruppo di imprese non beneficiarie immediatamente successive. Il gruppo di controllo risulta ottimale perché composto dall'insieme di imprese che hanno presentato domanda per l'accesso allo strumento di agevolazione ma che, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, non sono state finanziate. Con riferimento a situazioni pregresse di esaurimento delle risorse, si precisa che, nel passaggio al nuovo regime, n. 126 domande relativi a programmi di sviluppo in attesa di istruttoria sono decadute per mancanza di adeguata copertura finanziaria. Per l'identificazione del campione di controllo, pertanto, appare di interesse sfruttare la discontinuità rappresentata dalle domande relative a programmi di sviluppo decadute e non successivamente ripresentate e/o finanziate;

ii) nelle diverse intensità di aiuto previste a favore delle PMI rispetto alle imprese di grandi dimensioni (GI). Secondo la definizione dettata dall'allegato 1 regolamento (CE) N.

²⁹ Anche in questo caso è previsto l'utilizzo di alcune variabili di controllo standard per l'individuazione "*del vicino più vicino*". Tali variabili si riferiscono, ad esempio, alla dimensione d'impresa, alla classificazione Ateco di appartenenza ed a caratteristiche di performance dell'impresa (ROA, ROE, Fatturato) nonché a variabili alternative quali ad esempio l'anno di costituzione e l'eventuale attuazione di operazioni straordinarie (come le operazioni fusioni e scissioni d'impresa).

800/2008³⁰, infatti, è possibile individuare la soglia di demarcazione tra imprese di media e di grande dimensione sulla base del numero di addetti e del fatturato. Le imprese al di sotto del margine inferiore della soglia presentano caratteristiche del tutto simili rispetto alle imprese appena al di sopra. La tecnica RDD consente, in tale circostanza, di confrontare i due gruppi così definiti e di evidenziare l'effetto del regime al variare dell'intensità di aiuto applicata.

In ultimo, al fine di verificare l'effetto addizionale prodotto dal regime di aiuto in termini di sviluppo territoriale, si prevede l'utilizzo della tecnica econometrica *Propensity Score Matching* (PSM) in cui l'unità di analisi è definita a livello comunale (Cfr. Andini e De Blasio, 2013). In tale contesto, quindi, ad ogni comune beneficiario dell'aiuto, si associa il comune più vicino sia in termini di distanza geografica che in termini di caratteristiche osservabili (numero di abitanti, numero di imprese attive, localizzazione geografica, tasso di disoccupazione, produttività del lavoro, ecc.). L'effetto addizionale sarà quindi identificato considerando la media delle differenze di ciascun *matching*.

5.3. Spiegare come le modalità previste affrontano il rischio di parzialità nella selezione. Si può affermare con sufficiente certezza che le differenze osservate nei risultati tra i beneficiari dell'aiuto sono dovute all'aiuto?

Le tecniche controfattuali selezionate per l'identificazione dell'effetto causale generato dalla politica di intervento pubblica possono ritenersi le metodologie più adeguate al fine di affrontare i problemi di parzialità nella selezione.

La metodologia M-DID basa la sua stima sulla possibilità di sfruttare la longitudinalità dei dati al fine di eliminare gli effetti distorsivi, osservabili e non osservabili, costanti nel tempo. La grande mole di dati nella disponibilità del valutatore, inoltre, consente di svolgere un *matching* più puntuale e robusto, rendendolo idoneo a minimizzare il rischio di *selection bias* del campione di controllo (Blundell & Dias, 2000; Agrist & Pischke, 2008³¹; King, 2016³²). Nonostante l'implementazione di questa strategia, il rischio di parzialità nella selezione con riguardo a determinanti *time variant* potrebbe astrattamente non essere scongiurato. La strategia messa in campo nel presente PdV prevede, come ulteriore test di robustezza, anche l'applicazione del *matching* "geographic nearest neighbour" (Heckman *et al.*, 1997³³; Lesage, 2008)³⁴, che permette di annullare l'effetto di parzialità derivante da *confounders* variabili nel tempo. Le imprese operanti all'interno dello stesso comune, operano in un ecosistema economico-culturale analogo che, in ottica causale, può riflettersi sulle performance aziendali e sulle caratteristiche socio-imprenditoriali del management.

Per quel che concerne l'applicazione della tecnica RDD, anche in questo caso la metodologia considerata limita al minimo il rischio di parzialità nella selezione. L'esistenza di una soglia di demarcazione in grado di distinguere i beneficiari dell'aiuto dai non beneficiari, infatti, abilita il confronto tra i due gruppi. La presenza di una discontinuità nei dintorni del limite di

³⁰ Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³¹ J.D. Agrist and J.S. Pischke, *Mostly harmless econometrics: an empiricist's companion*, Princeton University Press, 2008.

³² G. King and R. Nielsen, *Why propensity scores should not be used for matching*, Working Paper, <http://j.mp/1sexgVw>, 2016.

³³ James J. Heckman, Hidehiko Ichimura, Petra E. Todd, *Matching As An Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme*, *The Review of Economic Studies*, 1997, 64 (4).

³⁴ Lesage James P, *An Introduction to Spatial Econometrics*, *Revue d'économie industrielle*, 2008/3 (n. 123), p. 19-44.

demarcazione, consente di individuare l'impatto generato dalla politica di intervento pubblica dal momento che gli effetti distorsivi dovuti alla selezione possono essere opportunamente controllati. Tale procedura di stima, quindi, risulta scevra da problematiche dovute alla selezione del campione di controllo dal momento che le imprese subito al di sopra della soglia risultano del tutto simili, in media, alle imprese subito al di sotto della stessa sia in termini di caratteristiche osservabili che di possibili *confounders* non osservabili che incidono sull'effetto prodotto dall'intervento pubblico.

In ultimo, l'analisi territoriale prevede l'utilizzo della tecnica *PS matching* al fine di stimare l'*average treatment effect on the treated* (ATT) relativamente ai comuni oggetto di interesse della politica. La stima prodotta a livello territoriale, tuttavia, può essere affetta da distorsione da selezione a causa della presenza di caratteristiche non osservabili. Al fine di trattare il problema della distorsione da selezione dovuta a caratteristiche non osservabili, si procede all'identificazione di due differenti gruppi di controllo (Becker and Ichino, 2002; Andini and de Blasio, 2013). Il primo gruppo di controllo è identificato sulla base di caratteristiche osservabili quali: numero di abitanti, numero di imprese, localizzazione geografica, superficie comunale, tasso di disoccupazione, produttività del lavoro. Per ogni variabile considerata, successivamente, si procede all'implementazione del *p-value balancing property test* al fine di verificare il disequilibrio esistente tra i due gruppi in analisi. Tale gruppo di controllo consente l'individuazione del vero effetto causale della politica di intervento a patto che le caratteristiche osservabili considerate siano in grado di annullare il rischio di parzialità di selezione. Il secondo gruppo di controllo, invece, considera i comuni futuri beneficiari della politica di intervento (coloro che saranno beneficiari della medesima forma di aiuto in epoca successiva). Il gruppo di controllo così specificato consente di affrontare il problema della selezione dovuto alla presenza di caratteristiche non osservabili e distorsive rispetto al reale effetto della politica (Barnet and Bogart, 1996; Bell *et al.*, 1995). In termini di caratteristiche economico-territoriali, infatti, i comuni futuri beneficiari presentano caratteristiche osservabili e non osservabili simili al gruppo dei comuni trattati (Busso *et al.*, 2013), a patto che il processo di selezione rimanga lo stesso per i due gruppi a confronto. Il medesimo processo di selezione assicura, quindi, il controllo di entrambi gli effetti non osservabili: *time-invariant* (ad esempio, una minore dotazione di infrastrutture locali) e *time-variant* (ad esempio, un incremento improvviso del tasso di criminalità). In conclusione, quindi, i comuni futuri beneficiari dell'aiuto sono in grado di definire il campione controfattuale più affidabile rispetto al rischio di una potenziale distorsione da selezione (Andini and de Blasio, 2013).

5.4. Se del caso, spiegare come i metodi previsti intendono affrontare problemi specifici legati a regimi complessi, ad esempio regimi attuati in modo differenziato a livello regionale e regimi che utilizzano diversi strumenti di aiuto.

Il regime di aiuto in analisi prevede, per imprese di grandi dimensioni, la possibilità di accedere all'aiuto solamente all'interno delle aree definite dalla carta degli aiuti (artt. 107 3a e 107 3c del TFUE). In considerazione della discontinuità dettata dall'ambito di applicazione dell'intervento verso taluni soggetti, è possibile sfruttare la metodologia RDD confrontando le imprese all'interno delle regioni-zone di cui all'art. 107 del TFUE, par. 3, lett.a) e c), con le imprese operanti in aree limitrofe. Le imprese situate vicino il confine delle aree delimitanti le zone di crisi, infatti, presentano caratteristiche di sottosviluppo territoriale simile alle imprese immediatamente fuori l'area di crisi considerata. Tale similarità di ecosistema produttivo territoriale assicura la validità e correttezza delle stime.

Il regime di aiuto CdS, inoltre, prevede, per le imprese di grandi dimensioni, intensità di aiuto differenziate rispetto alle imprese di piccole e medie dimensioni. Tale peculiarità della

politica di intervento, ancora una volta, determina una discontinuità in termini di intensità di aiuto per imprese con livelli dimensionali vicini alla soglia (sulla base di caratteristiche quali fatturato e numero di dipendenti). Data la caratteristica dell'intervento risulta interessante, a scopo di approfondimento, mettere a confronto le imprese beneficiarie di grandi dimensioni (GI) con entrambi i gruppi di imprese, beneficiarie e non beneficiarie di aiuto, di dimensione media, localizzate all'interno delle aree di crisi e con un numero di addetti e livello di fatturato prossime alla soglia.

6. Raccolta di dati

6.1. Fornire informazioni sui meccanismi e sulle fonti per la raccolta e il trattamento dei dati sui beneficiari degli aiuti e sulla prevista situazione controfattuale³⁵. Fornire una descrizione di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la fase di selezione: i dati raccolti sui richiedenti, i dati presentati dai richiedenti e i risultati della selezione. Indicare inoltre ogni potenziale problema relativo alla disponibilità dei dati.

L'applicazione delle metodologie di valutazione espone nei punti precedenti richiedono la disponibilità di fonti informative multiformi. Tale esigenza comporta la necessità di attingere a diverse piattaforme informative per l'acquisizione dei dati relativi:

- *ai beneficiari*: Codice Fiscale, Dimensione (Micro, Piccola, Media, Grande), Denominazione, Forma giuridica (spa, srl, sapa, ecc.), Codice Ateco 2007, Ubicazione (area geografica, provincia, comune ecc.), Ambito tecnologico;
- *ai progetti di investimento*: Costo complessivo del progetto d'investimento, Ammontare del costo agevolabile, tempistica relativa alla realizzazione del progetto di investimento, tipologia del progetto di investimento;
- *ai bilanci delle imprese beneficiarie e non beneficiarie*: tutti i dati di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) con cadenza annuale relativi sia alla fase *pre-intervento* che alla fase *post-intervento*;
- *ai comuni interessati*: estensione comunale (Km quadrati), numero di abitanti, livello di disoccupazione, numero di imprese ed ulteriori dati di natura macro-aggregata con frequenza annuale relativamente alla fase *pre-intervento* ed alla fase *post-intervento*.

In relazione alla valutazione controfattuale le informazioni sul campione di controllo saranno acquisite dai seguenti database: camera di commercio, dati di bilancio per le società di capitale, dati Istat.

6.2. Fornire informazioni sulla frequenza della raccolta di dati pertinenti per la valutazione. Le osservazioni sono disponibili a livello sufficientemente disaggregato, ossia a livello di singole imprese?

Le informazioni sono disponibili: *i*) a livello disaggregato (impresa per impresa) con frequenza annuale con riferimento ai beneficiari che hanno la forma giuridica di società di

³⁵ Si fa presente ai fini della valutazione potrebbero risultare necessari sia dati storici sia i dati che saranno progressivamente disponibili durante l'applicazione del regime di aiuti. Identificare le fonti per entrambi i tipi di informazioni. Sarebbe auspicabile che si raccogliessero entrambi i tipi di dati dalla stessa fonte, al fine di garantire la coerenza nel tempo.

capitali; *ii*) a livello aggregato (comune per comune) con frequenza annuale relativamente ai comuni\aree specificate nella carta degli aiuti (107 3a, 107 3c).

6.3. Indicare se l'accesso ai dati necessari per eseguire la valutazione potrebbe essere ostacolato da disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la riservatezza dei dati e in che modo tali questioni verrebbero affrontate. Fare riferimento ad eventuali altri problemi connessi alla raccolta dei dati e spiegare in che modo potrebbero essere risolti.

Per quel che riguarda i dati micro (impresa per impresa) in considerazione della anonimizzazione dei dati trattati, non vi sono specifici problemi con riferimento all'accesso ai dati necessari per l'esercizio valutativo. Per i dati macro (comune per comune) non sussistono criticità.

6.4. Indicare se sono previste indagini sui beneficiari degli aiuti o su altre imprese e se si intende utilizzare fonti di informazione complementari.

E' prevista l'acquisizione di dati da fonti di informazione ufficiali e tramite la piattaforma telematica per l'acquisizione di dati relativi ai progetti di investimento agevolati. In ottica facoltativa, potrebbe essere prevista, inoltre, la somministrazione di appositi questionari per l'identificazione delle informazioni non desumibili dalle fonti informative ufficiali.

7. Calendario proposto per la valutazione

7.1. Indicare il calendario proposto per la valutazione, comprese le fasi relative alla raccolta dei dati, alle relazioni intermedie e alla partecipazione delle parti interessate. Se pertinente, fornire un allegato che illustra il calendario proposto.

Tabella 9: Calendario delle attività valutazione	
Raccolta dei dati relativi all'operatività del regime per il triennio 2014-2015-2016 e raccolta dei dati di bilancio	Gennaio 2018 - Luglio 2018
Analisi dei dati	Marzo 2018 – Luglio 2018
Report intermedio - Analisi di teoria del cambiamento prodotto dal regime e Monitoraggio sullo stato di attuazione del regime	Maggio 2018
Raccolta dei dati relativi all'operatività del regime per il triennio 2017-2018-2019 e raccolta dei dati di bilancio	Gennaio 2018 - Luglio 2019
Analisi dei dati	Marzo 2019 – Luglio 2019
Report Finale Draft - Consegna del report di valutazione sull'impatto del Regime nel triennio 2014-2015-2016 e sull'operatività nel triennio 2017-2018-2019. Il report sarà presentato e discusso in un evento con tutti gli <i>stakeholder</i>	Ottobre 2020
Report Finale - Invio della Relazione finale alla Commissione UE	Dicembre 2020

Considerata l'esigenza di rispettare i tempi di maturazione degli interventi agevolati e la cornice temporale limitata per attuare il PdV, la valutazione d'impatto sarà svolta con riferimento al biennio di operatività 2015-2016 del regime e ai Contratti di sviluppo stipulati nel periodo 2011-2014 in base al regime previgente. Le Autorità italiane successivamente alla consegna della relazione finale alla Commissione prevista per il 31 dicembre 2020, tuttavia, condurranno gli esercizi valutativi anche con riferimento al triennio 2017-2018-2019.

7.2. Indicare la data in cui sarà presentata alla Commissione la relazione di valutazione finale.

La relazione di valutazione finale sarà presentata entro il 31 Dicembre 2020.

7.3. Indicare i fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto.

Non si individuano fattori che potrebbero incidere sul calendario previsto.

8. Organismo incaricato della valutazione

8.1. Fornire informazioni specifiche sull'organismo incaricato della valutazione o, se non ancora selezionato, sul calendario, sulla procedura e sui criteri per la sua selezione.

L'Agenzia intende procedere alla selezione di un organismo incaricato a svolgere le attività di valutazione previste all'interno del presente PdV. Al fine di assicurare l'obiettività, rigurosità, imparzialità e trasparenza della valutazione d'impatto del regime, l'Agenzia - coerentemente con quanto indicato al par. 3.7 dello SWD "*Common methodology for State aid evaluation*"³⁶ procederà alla selezione di un organismo di valutazione esterno attraverso procedure identificate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. L'affidamento all'organismo di valutazione avverrà sulla base della qualità tecnica e delle condizioni economiche delle offerte.

Ai fini dell'espletamento della procedura di selezione l'Agenzia prevede un periodo temporale massimo di 5 mesi dalla decisione di approvazione della Commissione UE del PdV.

8.2. Fornire informazioni sull'indipendenza dell'organismo incaricato della valutazione, su come si eviteranno eventuali conflitti di interesse durante il processo di selezione.

La modalità di selezione dell'organismo di valutazione prospettata nel precedente punto sarà svolta, in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 42 del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016), assicurando l'assenza di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici, scongiurare il rischio di qualsivoglia ingerenza in grado di minare l'indipendenza dell'organismo selezionato e potenzialmente in grado di inficiare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di valutazione richieste.

L'Organismo selezionato, pertanto, dovrà essere indipendente sia dall'Agenzia, soggetto gestore dell'aiuto in esame, che dal Ministero dello Sviluppo Economico, su cui permane il dovere di vigilanza sull'attuazione del regime.

8.3. Descrivere l'esperienza e le competenze pertinenti dell'organismo che effettua la valutazione o il modo in cui tali competenze saranno garantite durante il processo di selezione.

I requisiti di idoneità e competenza degli operatori invitati a concorrere nell'ambito della procedura suindicata includeranno:

- comprovata esperienza in attività di valutazione di politiche pubbliche e programmi operativi nazionali/regionali, con particolare riferimento a regimi di aiuto alle imprese, documentata da elenco di servizi resi negli ultimi cinque anni in tali ambiti;
- comprovata esperienza in attività di analisi economico-statistica e ricerca applicata, documentata da elenco di servizi resi negli ultimi cinque anni in tali ambiti;

³⁶ "*Common methodology for State aid evaluation*" SWD (2014) 179 final del 28.5.2014.

- idonea capacità di gestione e di trattamento di dati.

Agli operatori invitati alla procedura di affidamento sarà richiesto di presentare un'offerta contenente l'organizzazione di un idoneo *team* di valutazione con comprovata esperienza nell'ambito delle valutazioni delle politiche pubbliche e con competenze specifiche economiche, statistico/econometriche e giuridiche in materia di aiuti di Stato. I requisiti di competenza ed esperienza, nonché le responsabilità dei componenti del team saranno specificati nel corso della procedura di affidamento (*Terms of Reference*, ToR) al fine di assicurare la qualità, la tempestività ed il coordinamento delle attività di valutazione.

8.4. Elencare le disposizioni emanate dall'autorità che concede l'aiuto per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione.

Non esistono allo stato disposizioni emanate per la gestione e il monitoraggio dello svolgimento della valutazione.

8.5. Fornire informazioni, anche se solo di carattere indicativo, sulle risorse umane e finanziarie necessarie che saranno rese disponibili per lo svolgimento della valutazione.

Per la gestione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività di valutazione si prevede, indicativamente, l'impiego di due risorse in termini di *full-time equivalent* (FTE) per tutto il periodo dell'esercizio valutativo.

L'ammontare delle risorse finanziarie per l'esercizio valutativo è compreso, indicativamente, tra 150.000 e 200.000 euro.

9. Pubblicità della valutazione

9.1. Fornire informazioni sul modo in cui la valutazione sarà resa pubblica, vale a dire, mediante la pubblicazione su un sito web del piano di valutazione e della relazione sulla valutazione finale.

I risultati della valutazione del regime di aiuto saranno resi pubblici sui seguenti siti web istituzionali di riferimento: dell'Agenzia, del PON/POC Impresa e Competitività e del Fondo Sviluppo e Coesione.

Ulteriori forme di pubblicazione potranno essere previste, nella forma di contributi specifici sulle risultanze dell'esercizio valutativo inseriti all'interno di pubblicazioni periodiche a cura dell'Agenzia.

9.2. Indicare in che modo sarà garantito il coinvolgimento delle parti interessate. Indicare se è prevista l'organizzazione di consultazioni pubbliche o di eventi legati alla valutazione.

L'organizzazione delle attività di valutazione è strutturata in modo da consentire il coinvolgimento degli stakeholder sia nel corso dello svolgimento delle valutazioni, che in sede di condivisione dei risultati intermedi e finali raggiunti.

Gli operatori del mondo imprenditoriale e bancario, dell'associazionismo d'impresa, dell'università e della ricerca, nonché le camere di commercio e le autorità, gli enti o agenzie concedenti aiuti alle imprese e qualunque altro soggetto interessato, pertanto, verranno coinvolti in tavoli tecnici ed eventi appositamente calendarizzati nel cronoprogramma delle attività di valutazione.

9.3. Specificare in che modo l'autorità che concede l'aiuto e altri organismi intendono utilizzare i risultati della valutazione, ad esempio per l'elaborazione di regimi successivi o analoghi.

Le risultanze dell'esercizio valutativo costituiranno un solido *background* per la valutazione ex ante di futuri regimi di aiuto a livello nazionale e regionale. L'Agenzia comunica l'esito della valutazione al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne farà uso per evidenziare potenziali miglioramenti ed estensioni, da considerarsi nella elaborazione di misure di aiuto analoghe ovvero della prosecuzione del medesimo regime.

9.4. Indicare se e a quali condizioni i dati raccolti ai fini della valutazione o per essa utilizzati saranno resi accessibili per ulteriori studi e analisi.

I dati raccolti rimarranno nelle disponibilità sia dell'Agenzia che del Ministero dello Sviluppo Economico per futuri studi ed approfondimenti. Tali dati potranno essere messi a disposizione a fronte di richieste da parte di istituzioni accademiche ovvero di altre autorità concedenti aiuti alle imprese al fine di garantire la replicabilità e la continuità delle attività di valutazione sull'impatto generato dal regime.

9.5. Precisare se il piano di valutazione contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere divulgate dalla Commissione.

Non sono presenti informazioni riservate.

10. Altre informazioni

10.1. Riportare eventuali altre informazioni pertinenti per l'esame del piano di valutazione.

Non si riportano ulteriori altre informazioni utili per l'esame del piano di valutazione.

10.2. Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web dei documenti in questione.

a) Normativa di riferimento

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/08/21/08A05897/sg>

- Decreto del 9 dicembre 2014, recante modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni previste dallo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, in conformità con le disposizioni del nuovo Regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014 – 2020
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2015-01-29;
- Decreto 29 aprile 2015, recante il termine per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/14/15A03493/sg>
- Circolare del 25 maggio 2015 n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032782-circolare-direttoriale-25-maggio-2015-n-39257-contratti-di-sviluppo;>
- Decreto del 9 giugno 2015, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 relativamente ad alcuni aspetti attinenti alle fasi di accesso e di erogazione delle agevolazioni <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/03/15A06014/sg;>
- Decreto dell'8 novembre 2016, recante ulteriori modifiche al decreto del 9 dicembre 2014
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16A08754/sg;>

ALLEGATO 1

Valutazioni e studi condotti su programmi precedenti o su regimi simili.

A. Analisi e studi condotti sui Contratti di Programma

1. Una valutazione dei contratti di programma sulla base dei giudizi degli imprenditori

L'indagine opera un approfondimento sulla contrattazione programmata di cui alla legge 64/1986 e alla delibera CIPI del 16 luglio 1986. In particolare, l'analisi condotta mira ad indagare la percezione ed il giudizio relativo allo strumento dei contratti di programma da parte degli imprenditori. L'analisi riguarda una pluralità di caratteristiche dello strumento, mostrandone pregi e difetti percepiti e anche gli effetti attesi sullo sviluppo del territorio. Approfondimenti sono dedicati ai tempi di approvazione ed erogazione degli incentivi concessi con questa modalità, ai rapporti con il sistema bancario, alla valorizzazione delle risorse locali. I principali risultati che vengono evidenziati dall'analisi sono sinteticamente i seguenti. Gli imprenditori intervistati hanno avuto un giudizio positivo sull'intervento; Lo strumento dei contratti presenta una duplice caratteristica, a seconda delle dimensioni delle imprese: da una parte, incentiva progetti di investimento di grande dimensione, e viene in questo caso scelto principalmente per le caratteristiche procedurali, che evidentemente vengono considerate coerenti con la tipologia di investimento da agevolare; dall'altra, incentiva un insieme di progetti di piccole e medie imprese, e viene scelto per l'entità

dell'incentivo e per i metodi di selezione. I giudizi sono generalmente negativi sui tempi di approvazione e stipula dei contratti, che viene considerato il primo fattore di difficoltà per il completamento degli investimenti agevolati. Le difficoltà di finanziamento sono il secondo fattore di criticità (dopo i tempi di approvazione) per la conclusione dell'investimento. Risulta dall'indagine che le imprese hanno difficoltà ad ottenere il finanziamento bancario anche dalle banche che hanno dato il loro parere positivo all'istruttoria per la richiesta di agevolazione.

Allegato alla “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”: Indagine sui contratti di programma.

Ministero delle attività produttive d'intesa con Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, giugno 2004

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/1.Cap.1-3-56pagg.pdf

2. La valutazione dell'efficacia dei contratti di programma

Il lavoro, attraverso l'impiego di tecniche controfattuali, valuta l'efficacia dei Contratti di Programma nei comuni meridionali italiani. L'analisi suggerisce che l'efficacia dei Contratti di Programma sarebbe risultata complessivamente modesta nel promuovere investimenti e occupazione. Nei comuni interessati da un Contratto di Programma, in particolare, vi è evidenza di un modesto effetto positivo sulla crescita del numero di stabilimenti e degli occupati nel settore industriale e dei servizi privati non finanziari. Questo effetto, tuttavia, sarebbe avvenuto per lo più a discapito delle aree confinanti. La metodologia di valutazione proposta è definita Propensity Score Matching (PS Matching) e mira all'eliminazione di tutti i *confounders* osservabili e non osservabili selezionando il campione di controllo più idoneo.

I risultati indicano anche che l'efficacia dell'iniziativa è risultata modesta sia per i Contratti di Programma, che miravano a incentivare l'insediamento nel Meridione di grandi imprese o gruppi industriali, sia per quelli che intendevano favorire forme di imprenditoria locale e finanziavano consorzi di piccole e medie imprese già presenti sul territorio.

Journal of Economic Geography, v. 16, 2, pp. 365-393

Banca d'Italia, 2016

M. Andini, G. de Blasio

<http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2013/2013-0915/index.html>

3. Lo sviluppo locale che il denaro non può acquistare: i “Contratti di Programma” in Italia

Lo studio analizza l'efficacia dei Contratti di Programma. Al fine di poter isolare l'effetto addizionale indotto dalla politica di intervento pubblico, lo studio proposto mette a confronto i soggetti beneficiari di agevolazione con i soggetti potenziali beneficiari (campione di controllo) ottenendo, in questo modo una stima dell'effetto medio di trattamento per il gruppo dei trattati (ATT – *Average Treatment Effect on Treated*). Per una maggiore robustezza delle analisi, tuttavia, l'analisi identifica due possibili campioni di controllo: il primo individuato attraverso l'implementazione della metodologia *propensity score matching* (PSM). Tale metodologia consente di

controllare per tutti i possibili effetti distorsivi osservabili che incidono sulla variabile di interesse. Il secondo, invece, fa riferimento ad un campione di soggetti che beneficerà dello stesso intervento pubblico nei periodi successivi. Tale gruppo di controllo viene individuato tramite l'implementazione della tecnica *nearest-neighbour* e consente di selezionare il sottogruppo dei futuri beneficiari dell'intervento che presentano le caratteristiche osservabili e non osservabili più simili rispetto al campione dei trattati. Tale gruppo di controllo, quindi, assicura una maggiore robustezza delle stime dal momento che gli effetti distorsivi non direttamente misurabili possono essere eliminati (Busso et al. (2013)). Le stime ottenute dall'analisi svolta, suggeriscono un impatto limitato dell'intervento pubblico rispetto alle unità produttive e al tasso di crescita dell'occupazione, il cui effetto positivo risulta limitato all'area di un singolo municipio. In ultimo, si mette in luce come la *policy* possa aver prodotto effetti di spiazzamento (*crowding out*) rispetto alla crescita economica delle aree adiacenti.

Local development that money can't buy: Italy's Contratti di Programma

M. Andini, G. de Blasio, 2013

Temi di discussione (working paper) – Banca d'Italia

<http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2012/08/Andini-de-Blasio.pdf>

4. Indagine sulle imprese agevolate con i Contratti di Programma: un esercizio di applicazione del metodo controfattuale

Il lavoro si concentra sul tema della valutazione di efficacia delle politiche seguendo un approccio di tipo multidimensionale alla misurazione del loro successo. In particolare, si propone, l'applicazione del metodo controfattuale e di un'analisi di efficienza basata su tecniche econometriche. L'attenzione è posta su uno specifico strumento di incentivazione alle imprese - quello dei Contratti di Programma (CdP) - che è, ancora oggi, poco esplorato dal punto di vista della sua efficacia come misura di sostegno alle imprese. Disponendo delle informazioni sulle imprese beneficiarie degli aiuti contenute nella banca dati "Monitoraggio CdP", è stato possibile individuare un campione controfattuale di imprese simili, non beneficiarie dei contributi. La banca dati complessiva costruita con le informazioni sulle imprese trattate e non, è stata quindi utilizzata per la valutazione dell'effetto prodotto dalla politica di aiuto, attraverso l'applicazione di una particolare tecnica econometrica, quella della regressione multipla con dati panel. Inoltre, si è realizzata un'analisi di efficienza, con l'approccio delle frontiere stocastiche, al fine di testare empiricamente se e come la politica di aiuto abbia impattato sull'efficienza produttiva delle imprese esaminate. I risultati raggiunti, da considerarsi con cautela data la tipologia dei dati disponibili, indicano che la politica di aiuto ha complessivamente esercitato effetti positivi sull'attività economica delle imprese che ne hanno beneficiato (soprattutto per quelle localizzate nel Centro Nord). Inoltre le imprese trattate sono anche più efficienti rispetto a quelle non trattate.

Indagine sulle imprese agevolate con i Contratti di Programma: un esercizio di applicazione del metodo controfattuale

Istituto Nazionale di Statistica

Maria Rita Pierleoni, Rivista di statistica ufficiale N. 2-3/2012

<http://www.istat.it/it/files/2013/03/49-75.pdf>

B. Analisi e studi di efficacia della legge 488/92

5. Gli incentivi alle attività produttive: effetti della legge 488/92 su natalità e mortalità delle nuove imprese

L'analisi proposta ha l'obiettivo di valutare gli effetti della legge 488/92 sulla durata, ovvero sopravvivenza, delle nuove imprese agevolate nel Mezzogiorno. Essa costituisce l'elaborazione dei risultati di indagini sul campo volte a rilevare, attraverso la somministrazione di idonei questionari, le caratteristiche delle iniziative produttive incentivate. In particolare, il campione delle imprese agevolate è stato messo a confronto con quello rappresentativo delle imprese che, pur avendone i requisiti, non hanno usufruito dei benefici della L.488/92. I due insiemi di imprese sono stati analizzati e valutati sulla base della durata di vita media e della probabilità di chiusura. I risultati mostrano che le nuove imprese beneficiarie di agevolazioni vivono in media significativamente più a lungo delle imprese che, pur avendo simili caratteristiche, non hanno goduto di tale regime di incentivazione. L'analisi comporta, quindi, un giudizio positivo sull'efficacia degli interventi di policy legati alla L.488/92. Le imprese agevolate, perciò, vivono di più, hanno una minore probabilità di chiudere e quindi si radicano meglio sul territorio, garantendo livelli più elevati di crescita nell'area di localizzazione.

Allegato alla “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive” - Gli incentivi alle attività produttive: effetti della legge 488/92 su natalità e mortalità delle nuove imprese.

Ministero dello Sviluppo Economico, 2010

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/monografia-legge-488.pdf>

6. Valutazione d'impatto degli incentivi sugli investimenti: legge 488/1992

Lo studio mira ad analizzare l'impatto che la legge 488/1992 ha prodotto sull'ammontare degli investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie dell'aiuto. Più nel dettaglio, la misura in questione pone come obiettivo quello di agevolare tutte quelle imprese disposte ad effettuare investimenti nelle aree meno sviluppate del territorio Italiano. Lo studio mette a confronto le imprese trattate (beneficiarie di agevolazione) con le imprese la cui richiesta di agevolazione è stata rigettata (gruppo di controllo) e si propone di valutare se l'intervento pubblico ha effettivamente concesso la possibilità di effettuare investimenti altrimenti non realizzabili oppure se le imprese sussidiate hanno intrapreso comportamenti opportunistici sfruttando l'intervento pubblico per ridurre i costi degli investimenti che in ogni caso si sarebbe realizzati (*crowding out effect*). La metodologia proposta, sfrutta la presenza di una soglia di discontinuità che delimita i beneficiari di agevolazione dai non beneficiari e prende il nome di *Regression Discontinuity Design* (RDD). I risultati dello studio mettono in luce che, le imprese sussidiate, hanno portato avanti progetti di investimento originariamente programmati per il periodo post-intervento generando una anticipazione temporale nella realizzazione dello stesso.

Evaluating the Impact of Investment Incentives: The case of Italy's Law 488/1992

R. Bronzini, G. de Blasio

Banca d'Italia, 2006

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2007-valutazione-aiuti-impr/1_Evaluating_the_impact.pdf?language_id=1

7. Qual è l'effetto degli incentivi agli investimenti? Una valutazione della legge 488/92

Il lavoro si propone di valutare l'impatto dei sussidi sull'attività di investimento delle imprese che ne hanno beneficiato. A tal fine è stata utilizzata una base dati che unisce le informazioni dell'archivio sulla legge 488/92 del Ministero delle Attività Produttive con quelle di bilancio contenute negli archivi CERVED per tutte le imprese che hanno richiesto il sussidio. Per valutare se la legge abbia reso possibili investimenti che in assenza dell'intervento pubblico non sarebbero stati realizzati, si confrontano gli investimenti delle imprese finanziate con quelli delle imprese che, pur avendo richiesto il sussidio, non lo hanno ottenuto. Lo studio si concentra su due aspetti. In primo luogo, analizza l'importanza dell'effetto di sostituzione intertemporale. Al fine di avvantaggiarsi degli incentivi, le imprese potrebbero aver anticipato progetti di investimento che in assenza degli incentivi sarebbero stati effettuati in periodi successivi. In secondo luogo, il lavoro verifica la presenza di effetti di spiazzamento. Ai maggiori investimenti delle imprese che ricevono l'agevolazione potrebbero aver corrisposto minori investimenti da parte di quelle non finanziate. I risultati forniscono sostegno all'ipotesi di sostituzione intertemporale. Nel periodo di erogazione delle agevolazioni, le imprese finanziate hanno effettuato volumi di investimento più elevati rispetto alle altre. Negli anni successivi esse hanno però ridotto significativamente l'accumulazione di capitale, sempre nel confronto con le imprese non finanziate. Alcuni risultati avvalorano anche l'ipotesi di spiazzamento. All'interno di uno stesso mercato geografico o merceologico la differenza tra i livelli di investimento delle imprese agevolate e non agevolate è infatti più pronunciata.

Journal of Urban Economics, v. 60, 2, pag. 327-349 - Banca d'Italia, 2006

R. Bronzini e G. de Blasio

<http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2006/2006-0582/index.html>

C. Analisi e studi di efficacia degli interventi a promozione della R&S&I

8. Effetti della L. 46/82 sull'innovazione e sull'industrializzazione dei prototipi di ricerca

L'obiettivo dell'indagine è quello di conoscere l'effettivo utilizzo, da parte delle imprese agevolate, dei prototipi ed in generale dei risultati dei programmi di ricerca finanziati dalla L.46/82. Le interviste realizzate sono state volte a identificare innanzitutto quali siano state le tipologie di progetti agevolati, quali i tempi effettivamente impiegati per realizzare i programmi di ricerca e se questi abbiano realmente avuto degli esiti positivi in termini di industrializzazione. Le risposte a tali

domande permettono, infatti, di conoscere il reale effetto addizionale della politica rivolta all'innovazione tecnologica attuata principalmente attraverso la L.46/82 e in parte dal D.Lgs.297/99. In altri termini, l'obiettivo è di verificare se, e in che misura, l'investimento statale nelle politiche dirette all'innovazione e alla ricerca – quindi anche alla realizzazione di prototipi industriali – si traduca per le aziende in maggiori ricavi o in crescita della competitività oppure in una migliore efficienza. Il ricorso ad un'analisi controfattuale e la possibilità di conoscere il comportamento delle aziende che, pur avendo avuto una valutazione positiva del programma di ricerca, non hanno avuto accesso al finanziamento, ha facilitato la comprensione del grado di addizionalità delle politiche di investimento. I risultati saranno presentati seguendo tre principali filoni: 1) la destinazione del finanziamento e, quindi, la realizzazione dei prototipi e l'industrializzazione dei risultati delle ricerche finanziate; 2) il raggiungimento degli obiettivi di programma; 3) la valutazione da parte delle aziende dell'innovazione introdotta. Secondo i risultati dello studio, il finanziamento concesso grazie alla L.46/82 genera nelle aziende agevolate un miglioramento delle prospettive future e, conseguentemente, la possibilità per le aziende medesime non solo di rimanere sul mercato, grazie anche all'industrializzazione dei prototipi, ma anche di accrescerne gli sbocchi.

Allegato alla “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”: Effetti della L. 46/82 sull'innovazione e sull'industrializzazione dei prototipi di ricerca.

Ministero dello Sviluppo Economico, 2010

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/monografiaL46.pdf>

9. Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l'innovazione e la competitività delle imprese nelle regioni convergenza.

Lo studio mira ad analizzare l'addizionalità generata dagli strumenti nazionali di incentivazione per le imprese diretti a stimolare le attività di ricerca e innovazione nei territori delle regioni convergenza al fine di conseguire un più alto livello di competitività. La strategia metodologica proposta prevede l'applicazione di una molteplicità di tecniche statistiche: modello probit, regressione logistica multinomiale, analisi delle corrispondenze multiple, cluster analysis.

Dallo studio emerge che le politiche di spesa attuate su tutto il territorio nazionale nel periodo 2007-2013, si sono dimostrate stabili rispetto al periodo precedente (2000-2006);

M. Bagarani, M.T. Raggi, A. Spegni, D. Cirillo

Ministero dello sviluppo economico (MISE), 2014

http://www.ponrec.it/media/327851/rapporto_finale_es_9_rev_nov_2014.pdf

10. Additionality or crowding-out? An overall evaluation of public R&D subsidy on private R&D expenditure

Lo studio analizza gli effetti degli incentivi pubblici in R&S&I sulla spesa privata in R&S&I attraverso l'analisi di un campione di imprese francesi (periodo 1993-2009).

Lo studio si interroga sul possibile grado di addizionalità generato dal sussidio pubblico attraverso il confronto tra coloro che beneficiano di credito d'imposta (*recipients*) e coloro, invece, che non ne sono beneficiari. La tecnica controfattuale utilizzata è la “*difference-in-difference*”, abbinata con la metodologia del “*propensity score* e dell’*exact (simple and categorical) matching*”. La metodologia in questione ha consentito di valutare l'effetto dell'incentivo pubblico confrontando gruppi di trattati e di controllo sia ad un livello aggregato che tenendo in considerazione l'intensità degli aiuti tra i gruppi. Un punto di debolezza sottolineato dallo studio è costituito dalla mancanza all'interno del campione di aziende con meno di 20 addetti operanti nel settore manifatturiero. Tale gruppo di imprese rappresenta una porzione rilevante dell'universo di aziende francesi di piccole e medie dimensioni. I risultati dello studio mostrano in media che le imprese agevolate investono circa il 39% in più rispetto a quelle non sussidiate. In particolare, coloro che beneficiano di un ammontare più elevato di incentivi presentano un incremento della spesa privata in R&S&I significativamente maggiore rispetto alle imprese non beneficiarie. In relazione ai diversi gruppi dei trattati, le imprese sussidiate con maggiore intensità (*large-granted-firms*) investono l'82% in più rispetto alle imprese beneficiarie di un ammontare di agevolazione piccolo ed il 61% in più rispetto al gruppo beneficiario di aiuti di media intensità; Il gruppo delle imprese beneficiarie di agevolazioni con media intensità risultano investire, infine, il 19% in più rispetto a quello meno agevolato.

Marianna Marino; Stephane Lhuillery; Pierpaolo Parrotta; Davide Sala - Research Policy (novembre 2016)

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300555>

11. Measuring the effects of public support schemes on firms' innovation activities: Survey evidence from Austria

Il presente studio si propone di valutare l'effetto addizionale prodotto dall'incentivo pubblico rispetto allo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi. La metodologia, basata su questionari somministrati a circa 1200 imprese australiane, è diretta a rilevare come le imprese valutano l'intervento pubblico in termini di addizionalità, indagando in particolare se l'incentivo abbia rappresentato il motivo determinante o meno della scelta di investimento. Il metodo di indagine ha posto attenzione sul confronto tra le risposte fornite dai beneficiari dell'aiuto con i comportamenti intrapresi da coloro a cui l'agevolazione è stata negata. Attraverso la metodologia “*ordered probit regression*”, lo studio mette in evidenza come il supporto al sistema dell'innovazione mediate l'intervento pubblico rappresenti un valore aggiunto per i beneficiari dell'aiuto.

Rahel Falk - Research Policy (giugno 2007)

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733307000261>

12. Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation: A microeconomic study on Canadian firms

L'analisi proposta mira a valutare l'impatto che il credito d'imposta in R&S&I ha sull'innovazione e sulla performance economica delle imprese manifatturiere canadesi. In particolare, lo studio evidenzia l'effetto medio prodotto dall'incentivo in R&S&I rispetto ad una serie di indicatori, tra cui: il numero di nuovi prodotti realizzati, il numero di prodotti venduti e l'originalità dell'innovazione introdotta. Tramite la tecnica non parametrica del Matching, quindi, viene operato il confronto tra le imprese sussidiate e l'ipotetica situazione di assenza di incentivo pubblico. In media si mostra come le imprese beneficiarie di agevolazione realizzano un più alto numero di prodotti innovativi ed un incremento dei ricavi di vendita derivanti dai nuovi prodotti realizzati. Inoltre lo studio evidenzia una proporzionalità 1 a 1 tra ammontare dell'agevolazione e l'incremento della spesa in ricerca e sviluppo.

Dirk Czarnitzki; Petr Hanel; Julio Miguel Rosa - Research Policy (Marzo 2011)

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733310002076>

13. Are incentives for R&D effective? Evidence from a regression discontinuity approach -

Il presente studio contribuisce a rafforzare la letteratura sulla valutazione delle politiche pubbliche investigando l'addizionalità degli aiuti di Stato a livello di amministrazione regionale (Emilia-Romagna) rispetto alla spesa privata in R&S&I. In particolare, l'analisi si propone di studiare lo scenario controfattuale delle scelte di investimento delle imprese in assenza dell'incentivo. La metodologia utilizzata si è basata sulla tecnica del "Regression Discontinuity Design" (RDD) al fine di operare un confronto tra i trattati ed il gruppo di imprese a cui il beneficio è stato negato. Il campione è composto da un numero di imprese, localizzate nel territorio regionale, rappresentativo dell'intera industria Nazionale (11% della spesa in R&S&I e più del 10% di brevetti registrati). Considerando il campione nel suo complesso, non viene riscontrato nessun incremento della spesa privata in R&S&I a seguito dell'implementazione della policy. L'impatto dell'intervento, tuttavia, presenta una sostanziale disomogeneità. Sebbene per le grandi imprese non si riscontri un incremento dall'ammontare degli investimenti, le piccole imprese presentano un effetto positivo proporzionale all'ammontare del sussidio ricevuto.

Raffaello Bronzini; Eleonora Iachini - American Economic Association (4 novembre 2014)

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.6.4.100>

D. Analisi e studi di efficacia degli interventi agevolativi per l'accesso al credito

14. Prestiti con garanzia pubblica alle imprese PMI. Valutazione RDD

Lo studio qui riportato mira ad analizzare gli effetti dello strumento di incentivazione "Fondo di garanzia per le PMI" rispetto ad alcune variabili chiave tra cui: volume dei prestiti bancari, tassi di interesse applicati agli intermediari, condizioni economico finanziarie dei beneficiari e probabilità di entrata in sofferenza. Lo studio, sfruttando

informazioni microfonate sui finanziamenti garantiti messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), utilizza la tecnica di analisi controfattuale *Regression Discontinuity Design* (RDD). Dall'analisi si evince che l'intervento pubblico ha determinato, per i beneficiari, un effetto quantitativamente rilevante sui volumi complessivi del credito ottenuto rispetto ai soggetti non beneficiari. Si mette in luce, inoltre, come l'intervento abbia avuto un effetto positivo, sebbene di tenue entità, sui fatturati delle beneficiarie ma si riscontra, tuttavia, un maggiore probabilità di ingresso in sofferenza nei due anni successivi all'intervento del fondo.

Public Guarantees to SME borrowing. A RDD evaluation

Temi di discussione della banca d'Italia, 2014

G. de Blasio, S. de Mitri, A. D'Ignazio, P. Finaldi Russo, L. Stoppani

<http://www.siecon.org/online/wp-content/uploads/2014/10/de-Blasio-De-Mitri-DIgnazio-Finaldi-Rossi-Stoppani-119.pdf>

15. Accesso al credito di lungo termine e produttività delle PMI

Lo studio mette in luce come, l'assenza di garanzie collaterali da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni (PMI) abbia accentuato il razionamento del credito operato dagli istituti di credito durante la crisi economico finanziaria. Lo studio, in particolare, si propone di valutare l'impatto della politica di accesso al credito messa in campo dal Brasile attraverso la Brazilian Development Bank (BNDES) e il coinvolgimento dei maggiori istituti bancari del Paese attraverso un modello diff-in-diff. Più nel dettaglio, sfruttando i dati a livello di singola impresa, lo studio mette a confronto la performance degli operatori economici che usufruiscono della garanzia pubblica con quella delle imprese che vedono negato l'accesso all'aiuto a causa del non soddisfacimento dei criteri di selezione richiesti. I risultati dello studio evidenziano che, le imprese eleggibili mostrano un incremento della quota di investimenti e della produttività in misura maggiore rispetto al gruppo di controllo (imprese non eleggibili). I risultati, tuttavia, si mostrano robusti solo nel lungo periodo, mentre nel breve si evidenzia solo una debole significatività statistica dei risultati.

Access to Long-Term Credit and Productivity of SMEs Firms: A Causal Interpretation

Tiago Cavalcanti, Paulo Henrique Vaz

Economics Letters, January 2017³⁷

https://www.ufpe.br/pimes/images/Seminarios/Cavalcanti_Vaz_2016.pdf

³⁷ <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176516304517>